

## ARTICOLO 9 cpv. 4

ATTUALE

NUOVA VERSIONE

### **Organi.**

### **Organi**

1 Gli organi sono:

*1 Immutato.*

- a) l'assemblea;
- b) il consiglio comunale dove è stato costituito;
- c) il municipio.

2 Essi amministrano il comune secondo i rispettivi attributi stabiliti dalla legge.

*2 Immutato*

3 Il numero dei municipali, dei supplenti e dei consiglieri comunali è fissato dal regolamento; può essere modificato solo per l'inizio di un periodo quadriennale di nomina.

*3 Immutato*

*4 Il regolamento comunale può legittimare il municipio a delegare ai servizi dell'amministrazione ed alle commissioni amministratrici delle aziende municipalizzate, competenze decisionali per il disbrigo di affari correnti. Contro le decisioni dei servizi comunali è data facoltà di reclamo al municipio.*

## **COMMENTO E SUGGERIMENTI**

Circa le finalità dell'inserimento della facoltà di delega si rimanda alle considerazioni espresse nel Messaggio del Consiglio di Stato del 27 agosto 1997, trasmesso ai Municipi di tutti i Comuni ticinesi (pagg. 3, 4, 25).

In merito alla facoltà di delega si rilevano questi aspetti.

### ***Destinatari della delega***

Indicativamente si segnalano i seguenti possibili destinatari di delega, ritenuto che nei singoli Comuni potranno esservi ulteriori destinatari con ruolo e funzioni analoghe:

- il Segretario comunale;
- i servizi dell'amministrazione, quali l'Ufficio tecnico, la Polizia comunale, l'Ufficio contabilità, ecc. e/o i relativi funzionari dirigenti;
- le Commissioni amministratrici delle Aziende municipalizzate, i direttori delle Aziende, e/o i relativi funzionari dirigenti;
- il direttore delle scuole comunali.

## ARTICOLO 9 cpv. 4

**Nota:** la delega, così come decisa dal Legislatore, non è per contro stata pensata a favore di singoli membri di Municipio (Sindaco e municipali).

### ***Termini della delega***

La delega:

- si estende a competenze decisionali, in altre parole chi riceve la delega assume una vera e propria competenza di decisione da esplicarsi mediante risoluzioni formali vincolanti; la delega non si estende quindi unicamente a preavvisi o a consulenze;
- deve riferirsi allo svolgimento di affari correnti, vale a dire alla trattazione di pratiche di portata minore, ricorrenti e di ordinaria amministrazione. L'evasione di queste pratiche non deve di principio richiedere apprezzamenti politici; le stesse devono piuttosto potere essere risolte con un certo automatismo facendo riferimento a prassi precedenti, a parametri tecnici o presenti in regolamenti o ordinanze comunali, a direttive del Municipio. A seconda degli ambiti, le competenze delegate possono estendersi alla concretizzazione di decisioni municipali o del Legislativo, rispettivamente di decisioni o norme delle istanze cantonali.
- non deve concernere ambiti decisionali che per loro natura i legislatori federale o cantonale hanno espressamente riservato al Municipio.

### ***Ambiti della delega***

#### **Premessa**

Sono qui di seguito elencati alcuni possibili ambiti ove può esplicarsi la delega. In molti di questi essa è già informalmente in atto in diversi Comuni.

L'elenco non ha la pretesa di essere esaustivo, né definitivo. Entro i limiti delle competenze delegabili secondo l'art. 9 cpv. 4, nei singoli Comuni il medesimo potrà piuttosto essere adattato alle esigenze locali.

La delega è e sarà del resto più ampia nei grossi Comuni in cui è oggettivamente impensabile che il Municipio si occupi di tutta una serie di questioni minute; verosimilmente più limitata in Comuni piccoli, ove può essere indicato che l'Esecutivo detenga facoltà decisionali su questioni di portata ridotta.

L'elenco potrà quindi essere corretto, aggiornato e arricchito sulla base dell'esperienza che si svilupperà.

#### **Amministrazione**

- ◆ applicazioni del Regolamento Organico Dipendenti
  - ❖ congedi di diritto al personale;
  - ❖ autorizzazione di prestazioni eccedenti l'orario settimanale entro limiti prefissati;
  - ❖ gestione di apprendisti, escluse le nomine;

## **ARTICOLO 9 cpv. 4**

- ❖ autorizzazioni per missioni d'ufficio entro un determinato importo/periodo di tempo prefissato;
- ❖ uso di veicoli privati per missioni d'ufficio;
  
- ◆ assunzione di personale temporaneo per periodi limitati, secondo un budget stabilito;
- ◆ promozione e organizzazione di programmi occupazionali;
- ◆ rilascio di indirizzi ordinari;
- ◆ preavvisi ai servizi cantonali per persone straniere;
- ◆ preavvisi ai servizi cantonali per frequenza di asili nido;
- ◆ trasmissione di atti ai servizi cantonali per naturalizzazioni;
- ◆ concessione dell'utilizzazione di stabili comunali a terzi, se del caso fino ad un prefissato lasso di tempo;
- ◆ rilascio di certificati di buona condotta;
- ◆ occupazione dell'area pubblica per manifestazioni varie;
- ◆ occupazione dell'area pubblica per l'esercizio dei diritti popolari;
- ◆ concessione di materiale/infrastrutture comunali a terzi;
- ◆ apertura delle offerte in pubblici concorsi;
- ◆ avvisi pubblici circa la possibilità di firmare iniziative e referendum;
- ◆ preavvisi per riffe e lotterie;
- ◆ delibere (via licitazione privata o trattative dirette) per l'acquisto di materiale, piccole infrastrutture fino ad un importo di preventivo limitato e prefissato;
- ◆ appalto di piccoli lavori fino ad un importo di preventivo limitato e prefissato;
- ◆ conclusione di abbonamenti vari di manutenzione fino ad un importo limitato e prefissato.

### **Sicurezza pubblica e salute pubblica**

- ◆ deroghe d'orario urgenti per esercizi pubblici;
- ◆ deroghe d'orario per esercizi pubblici per periodi limitati e prefissati;
- ◆ permessi speciali per esercizi pubblici per periodi limitati e prefissati;
- ◆ decisioni volte a coordinare la chiusura degli esercizi pubblici per ferie e riposo;
- ◆ spaccio di cibi e bevande per un periodo limitato e prefissato.

### **Educazione, cultura e tempo libero**

- ◆ autorizzazione all'uso occasionale di spazi scolastici, se del caso per periodi prefissati (aule, palestre, ecc.);
- ◆ congedi di diritto per docenti;
- ◆ supplenze per docenti per un periodo limitato e prefissato;

Sono riservate le competenze dell'Istituto scolastico e dei relativi organi di conduzione giusta la Legge della scuola (art. 24 e segg.)

## **ARTICOLO 9 cpv. 4**

### **Previdenza sociale**

- ◆ preavvisi su domande di assistenza fino ad un determinato limitato importo e prefissato;
- ◆ acquisto di materiale, infrastrutture fino ad un importo di preventivo limitato e prefissato;
- ◆ evasione di determinate richieste di sussidi comunali fino ad un determinato importo.

### **Costruzioni**

- ◆ delibere (via licitazione privata o trattative dirette) di piccoli lavori, di manutenzione ordinaria, fino ad un importo massimo limitato e prefissato;
- ◆ acquisti di materiale e piccole infrastrutture fino ad un importo massimo limitato e prefissato;
- ◆ pubblicazione di avvisi di domande di costruzione;
- ◆ trasmissione ai servizi cantonali degli atti delle domande di costruzione;
- ◆ aperture delle offerte per pubblici concorsi;
- ◆ adeguamenti annui contrattuali dei contratti di locazione e di affitto dei beni amministrativi comunali.

### **Ambiente**

- ◆ esenzione di tasse previste da regolamento a determinati utenti stabiliti (ad esempio enti pubblici, società, ecc.)

### **Finanze**

- ◆ abbandono dell'incasso di imposte comunali per motivi di inesigibilità fino ad un importo limitato e determinato (ad esempio fr. 100.—);
- ◆ avvio di pratiche esecutive fino ad un importo limitato e prefissato;
- ◆ esercizio di determinati atti nell'ambito delle procedure esecutive.

### **Ambiti delle Commissioni amministratrici delle Aziende**

In ambiti di competenza delle Aziende:

- ◆ delibere di lavori fino ad un importo stabilito nel regolamento delle Aziende;
- ◆ acquisto di materiale, infrastrutture, conclusione di abbonamenti, fino ad un importo stabilito;
- ◆ emissione delle bollette per l'incasso di tasse, ecc.;
- ◆ avvio e gestione di procedure esecutive per incasso di crediti delle aziende fino ad un determinato importo prefissato;

## ARTICOLO 9 cpv. 4

- ◆ abbandono d'incasso di tasse per motivi di inesigibilità fino ad un importo limitato determinato (ad esempio fr. 100.—).
- ◆ esenzione di tasse previste da regolamento a determinati stabiliti utenti (ad esempio enti pubblici, società, ecc.)
- ◆ delibere (via licitazione privata o a trattative dirette) per acquisto di materiale, piccole infrastrutture fino ad un importo (limitato) di preventivo prefissato;
- ◆ appalto di lavori fino ad un importo di preventivo prefissato;
- ◆ conclusione di abbonamenti vari di manutenzione fino ad un importo limitato prefissato;
- ◆ apertura delle offerte in pubblici concorsi;
- ◆ gestione del personale delle Aziende:
  - ❖ congedi di diritto al personale;
  - ❖ autorizzazione di prestazioni eccedenti l'orario settimanale entro limiti prefissati;
  - ❖ gestione di apprendisti, escluse le nomine;
  - ❖ autorizzazioni per missioni d'ufficio entro un determinato importo/periodo di tempo prefissato;
  - ❖ uso di veicoli privati per missioni d'ufficio;
  - ❖ assunzione di personale temporaneo per periodi limitati, secondo un budget stabilito;
  - ❖ promozione e organizzazione di programmi occupazionali.

### ***Indicazioni di carattere generale***

E' auspicabile che lo strumento della delega possa dare un contributo decisivo verso una gestione della cosa pubblica più spedita, quindi verso lo sgravio dell'Esecutivo da decisioni minori condizionanti le sue capacità operative su questioni più fondamentali. L'agire tramite delega interna all'amministrazione comunale costituirà tuttavia una novità per molti Comuni ticinesi; tal modo di operare andrà pertanto con il tempo verificato e se del caso corretto alla luce delle esperienze acquisite.

Per ora sembrano bastare alcuni suggerimenti pratici, sulla base dell'esperienza di Comuni che già operano informalmente mediante delega. Questi suggerimenti potranno essere resi operativi tramite disposti di regolamento comunale, rispettivamente direttive interne del Municipio. Non va dimenticato infatti che per un proficuo e corretto uso dello strumento della delega sarà determinante il ruolo dell'Esecutivo; competerà infatti imbastire un'efficace impostazione della medesima, che permetta di raggiungere lo scopo per cui la delega é voluta e nel contempo consenta una supervisione generale al Municipio. Le competenze delegate devono infatti essere esercitate correttamente nell'interesse pubblico e del destinatario delle diverse decisioni.

Il Municipio avrà in particolare ruolo fondamentale nella preparazione della proposta all'indirizzo del Legislativo se del caso con la fissazione degli ambiti, dei criteri e dei limiti della delega, ecc.; esso sarà inoltre responsabile ultimo della corretta espletazione delle competenze delegate, attraverso controlli suoi o per il tramite di persone responsabili designate.

## ARTICOLO 9 cpv. 4

Quindi:

- sarà opportuno che il Municipio dia indicazioni interne tali da rendere responsabile e consapevole il delegatario nell'esercizio della competenza delegata; egli assume infatti responsabilità finora del Municipio, di cui dev'essere pronto a rispondere con tutte le conseguenze che ciò implica;
- sarà indicato che il Municipio metta in atto modalità operative di controllo (ad esempio tramite rapporti dei Capodicasteri, di funzionari dirigenti, ecc.), così da essere periodicamente informato a grandi linee circa l'esercizio delle deleghe e così da poter esercitare una supervigilanza in merito;
- sarà utile che il Municipio valuti la necessità che l'istanza delegataria decida formalmente sulla base di progetti di risoluzione preconfezionati e da esso approvati;
- nell'ambito delle deleghe per delibere (acquisti, lavori, ecc.) sarà indicato che si valuti, soprattutto da parte del Municipio, l'opportunità di dare all'operatore indicazioni circa le modalità d'agire (vedi circa il procedere attraverso licitazione privata o per trattative dirette; vedi circa il margine d'apprezzamento nella determinazione dell'offerta a cui deliberare, ecc.);
- ragionevolmente la delega dovrà potersi estendere anche al disbrigo informale di pratiche che non richiedono decisioni formali (vedi evasione di ordinaria corrispondenza riguardante i servizi); le indicazioni al riguardo potranno essere date in direttive interne all'indirizzo dei vari servizi.

### ***Ente delegante; base legale per la delega; facoltà di reclamo***

Ente delegante è il Municipio. Esso, conferendo la delega, agisce sulla base di un'autorizzazione di Regolamento comunale, quindi per scelta del Legislatore locale sottostante a referendum popolare. Al Legislatore locale competerà fissare i limiti della delega, ovvero stabilire se la fissazione degli ambiti e dei limiti operativi dell'agire tramite delega (vedi importi prefissati per le delibere, ecc.) siano da demandare a decisioni e a direttive municipali o debbano essere fissate direttamente nel Regolamento.

Le decisioni formali delle istanze delegatarie saranno passibili di reclamo al Municipio, la cui decisione potrà essere oggetto di ricorso, nei modi e nelle forme previste dalla LOC (art. 208 e segg.) e dalla LPAm (art. 43 e segg.). Per quanto riguarda il termine di reclamo, esso può essere stabilito dal Regolamento comunale.

Esempio di articoli nel Regolamento comunale, con cui viene regolata la delega:

## ARTICOLO 9 cpv. 4

### Deleghe puntuali

*«Il Municipio è autorizzato a delegare al Segretario, al Capotecnico, al Capo contabile, al Capo della Polizia, alla Commissione amministratrice delle Aziende, ecc. le competenze di cui alla tabella Allegato A che è parte integrante del presente articolo di Regolamento  
(segue elenco/tabella delle competenze delegabili)*

*Il Municipio è responsabile del corretto espletamento della delega. Esso appronterà i necessari controlli/oppure esso appronterà questi controlli: (segue elenco dei controlli).*

*Contro le decisioni emanate dall'istanza subordinata nell'esercizio della delega è data facoltà di reclamo al Municipio, entro il termine di 10 giorni dall'intimazione della decisione.»*

### Delega generale

*«Il Municipio è autorizzato a delegare al Segretario, al Capotecnico, al Capo contabile, al Capo della Polizia, alla Commissione amministratrice delle Aziende, ecc. competenze decisionali per il disbrigo di affari correnti, tramite ordinanza municipale.*

*Il Municipio è responsabile del corretto espletamento della delega. Esso appronterà i necessari controlli/oppure esso appronterà questi controlli: (segue elenco dei controlli).*

*Contro le decisioni emanate dall'istanza subordinata nell'esercizio della delega è data facoltà di reclamo al Municipio, entro il termine di 10 giorni dall'intimazione della decisione.»*

## ARTICOLO 13

### ATTUALE

#### **b) in pubblica seduta.**

1 L'assemblea in seduta pubblica:

- a) adotta i regolamenti comunali, li modifica o ne sospende l'applicazione;
- b) esercita la sorveglianza sull'amministrazione comunale;
- c) approva il preventivo del comune e delle aziende municipalizzate e il fabbisogno da coprire con l'imposta;
- d) adotta e modifica il piano regolatore;
- e) autorizza le spese d'investimento;
- f) esamina ogni anno l'amministrazione e i conti del comune e delle sue aziende e delibera sulla loro approvazione;
- g) decide l'esecuzione delle opere pubbliche sulla base di preventivi e di progetti definitivi, accorda i crediti necessari e, se del caso, autorizza la contrazione di prestiti e i relativi piani di rimborso;
- h) autorizza l'affitto, la locazione, l'alienazione o la commutazione dell'uso e del godimento dei beni comunali;
- i) approva la costituzione di fideiussioni, l'accensione di ipoteche, la costituzione di pegno di beni mobili, vota i prestiti e il rinnovo;
- l) autorizza il municipio a intraprendere o a stare in lite, a transigere o a compromettere; sono riservate le procedure amministrative;
- m) fissa, per regolamento, la retribuzione, il rimborso spese del sindaco e dei municipali, gli stipendi dei dipendenti del comune e delle sue aziende nonché le diarie e le indennità per missioni o funzioni straordinarie dei dipendenti;
- n) accorda l'attinenza comunale;
- o) nomina i delegati del comune nei consorzi giusta le norme della legge sul consorzio dei comuni e dei singoli statuti consortili;

### NUOVA VERSIONE

#### ***b) in pubblica seduta.***

*1 L'assemblea in seduta pubblica:*

- a) immutata;*
- b) immutata;*
- c) immutata;*
- d) immutata;*
- e) immutata;*
- f) immutata;*
- g) decide l'esecuzione delle opere pubbliche sulla base di preventivi e di progetti definitivi e accorda i crediti necessari;*
- h) autorizza segnatamente l'acquisizione, la donazione, la successione, la permuta, l'affitto, la locazione, l'alienazione o il cambiamento di destinazione dei beni comunali;*
- i) approva la costituzione di fideiussioni, l'accensione di ipoteche, la costituzione in pegno di beni mobili;*
- l) immutata;*
- m) abrogata;*
- n) immutata;*
- o) immutata;*

## ARTICOLO 13

### ATTUALE

p) nomina a maggioranza semplice, i delegati del comune negli enti di diritto pubblico o privato di cui il comune è parte; sono riservati i casi in cui la legge prevede il voto proporzionale e quelli di competenza municipale;

q) nomina ogni anno, nella seconda assemblea ordinaria, la commissione della gestione e le altre commissioni permanenti previste dal regolamento;

r) esercita gli attributi che non sono dalla legge conferiti ad altro organo comunale.

2 L'assemblea fissa il termine entro il quale il credito di cui alle lettere e) e g) decade, se non è utilizzato.

### NUOVA VERSIONE

*p) nomina con sistema proporzionale i delegati del comune negli enti di diritto pubblico o privato di cui il comune è parte; sono riservati i casi di competenza municipale;*

*q) nomina ogni quattro anni, nella seduta costitutiva, la commissione della gestione e le altre commissioni previste dal regolamento;*

*r) immutata.*

*2 Il regolamento comunale può prevedere per le competenze di cui alle lettere e), g), h) e l) del presente articolo, la delega decisionale a favore del municipio sino a concorrenza di un importo determinato, avuto riguardo all'importanza del bilancio del comune.*

*3 Ex cpv. 2.*

## COMMENTO E SUGGERIMENTI

Circa gli intendimenti alla base della modifica dell'art. 13 si rimanda alle considerazioni espresse nel Messaggio del Consiglio di Stato del 27 agosto 1997, trasmesso pure ai Municipi di tutti i Comuni ticinesi (pagg. 3, 5, 9, 27 e segg.).

In merito alla revisione dell'art. 13 si rilevano questi aspetti.

### **Competenze del Legislativo – cpv. 1**

A seguito della revisione sono intervenute queste modifiche:

- ***litt. g e i***: cade anche formalmente l'obbligo di sottoporre al Consiglio comunale l'autorizzazione formale per la contrazione di prestiti e i relativi piani di rimborso; il che corrisponde alla prassi già in vigore nella maggior parte dei Comuni. La modifica deve essere posta in correlazione con le nuove competenze in materia di gestione della liquidità e del debito attribuite all'organo esecutivo (nuovo art. 161 LOC), parimenti con la modifica apportata alla lettera i) che prevede appunto lo stralcio della competenza del Legislativo a decidere sul rinnovo dei prestiti.

## ARTICOLO 13

Il giudizio del Legislativo sulle modalità di stipulazione/rimborso dei prestiti e, più in generale, sul rapporto con i partners bancari, dovrà concretizzarsi in sede di esame dei conti consuntivi del Comune.

- **lett. h:** l'elenco è stato completato con l'aggiunta della competenza del Legislativo in materia di acquisizione, donazione, accettazione di successioni, permuta\*. Questi atti, vista la loro natura, già per prassi richiedevano una decisione formale del Legislativo comunale. L'elenco va tuttavia ancora considerato indicativo.
- **lett. m:** è stata abrogata; le competenze ivi elencate sono già previste agli artt. 117 e 135 LOC.
- **lett. p:** riservate leggi speciali che prevedono il sistema della nomina a maggioranza, la designazione dei delegati in seno agli enti di diritto pubblico e privato di cui il Comune è parte dovrà avvenire con il sistema proporzionale.
- **lett. q:** allo scopo di garantire una maggior continuità nei lavori commissionali, quindi una miglior qualità del relativo lavoro, la durata della permanenza in carica della commissione della gestione e di quelle previste dal Regolamento comunale si estenderà all'intero quadriennio; ciò varrà sia per l'Assemblea comunale che per il Consiglio comunale.

### ***Facoltà di delega dal Legislativo al Municipio – cpv. 2***

Al cpv. 2 è codificata la facoltà di delega di competenze dal Legislativo al Municipio. Si sottolineano al proposito questi aspetti.

#### **Competenze delegabili**

Sono delegabili competenze in materia:

- di spese di investimento (let. e);
- di realizzazione di opere pubbliche (let. g);
- di acquisizione, donazione, successione, ecc. di beni comunali (let. h);
- di autorizzazione a intraprendere e a stare in lite, a compromettere, ecc. (let. l).

#### **Estensione della delega**

La delega dovrà essere conferita fino ad un determinato importo, stabilito nel Regolamento comunale, «*avuto riguardo dell'importanza del bilancio del comune*».

Al legislativo locale è pertanto data facoltà di regolamentare la questione in rapporto alle effettive esigenze gestionali del singolo Comune. L'Autorità di vigilanza si riserva in sede di approvazione del Regolamento di valutare l'ampiezza della delega. Ovviamente, come già accade attualmente e come è il caso per quella degli artt. 113 e 115 LOC, la delega non conferisce un margine di

## ARTICOLO 13

autonomia comunale intoccabile. I Comuni possono piuttosto muoversi nel fissare l'importo, avuto riguardo dell'importanza del bilancio.

Al legislativo locale è pertanto data facoltà di regolamentare la questione in rapporto alle effettive esigenze gestionali del singolo Comune. L'Autorità di vigilanza si riserva in occasione dell'approvazione del Regolamento di valutare l'ampiezza della delega. In quella sede saranno indicativi i seguenti importi, intesi quali importi massimi accettabili:

<b>Abitanti del Comune</b>	<b>Importo massimo di Regolamento</b>
Fino a 1'000	Fr. 20'000.--
Da 1'000 a 5'000	Fr. 40'000.--
Da 5'000 a 10'000	Fr. 60'000.--
Oltre 10'000	Fr. 100'000.--

\* Si rileva che in materia di permuta può così essere risolto l'ingombro procedurale per le alienazioni di scorpori di terreno, le rettifiche di confine e le permutate di beni comunali amministrativi senza utilità pubblica prevedibile, quando di poco valore; finora per le stesse era infatti necessaria l'autorizzazione del Legislativo anche quando erano in discussione pochi mq di terreno.

\*\* Avuto riguardo del limite massimo, l'ampiezza della delega potrà variare a dipendenza dall'ambito a cui si riferisce (investimenti, opere, beni o cause).

### **Base legale per la delega**

La delega a favore del Municipio dovrà essere formulata nel Regolamento comunale.

A titolo indicativo, si segnala la seguente possibile formulazione del disposto di Regolamento.

« Al Municipio sono delegate competenze decisionali in materia:

- di spese di investimento (art. 13 let. e LOC) fino ad un importo di fr. ...;
- di progettazione e di esecuzione di opere pubbliche sulla base di preventivi e di progetti definitivi (art. 13 let. g LOC), fino ad un importo di preventivo di fr. ....;
- di acquisizione, donazione, successione, permuta, affitto, locazione, alienazione o cambiamento di destinazione di beni comunali (art. 13 let. h LOC), fino ad un importo di transazione o di valore del bene oggetto dell'atto di fr. ...;
- intraprendere o stare in lite, transigere o compromettere (art. 13 let. l LOC), fino ad un importo di causa di fr. ....”

### **Controllo da parte del Legislativo**

La verifica del Legislativo dovrà principalmente avvenire in occasione dell'esame sui conti consuntivi.

## ARTICOLO 17 cpv. 4 e 5

### ATTUALE

#### **Data delle assemblee ordinarie. Rinvio.**

4 Su richiesta del Municipio, il Dipartimento potrà autorizzare il rinvio, per altri giustificati motivi.

5 Il Dipartimento non può prorogare il termine della prima assemblea ordinaria oltre il 30 giugno.

### NUOVA VERSIONE

#### **Data delle assemblee ordinarie. Rinvio.**

*4 Il presidente dell'assemblea, d'intesa con il municipio, per giustificati motivi, può prorogare il termine della prima e della seconda assemblea ordinaria sino al 30 giugno e, rispettivamente, sino al 28 febbraio. In caso di disaccordo decide il Dipartimento.*

*5 Il Dipartimento, su istanza motivata del presidente, può, prorogare eccezionalmente il termine di cui al cpv. 4.*

## COMMENTO E SUGGERIMENTI

A seguito della modifica, per la tenuta delle sessioni ordinarie del Legislativo, quindi per la presentazione dei conti preventivi e consuntivi al Legislativo, valgono:

<b>Termine</b>	<b>Competenza</b>	<b>Data</b>
<i>Termine ordinario</i>	<i>Regolamento comunale</i>	<i>Data fissata nel Regolamento, entro il 30 aprile e il 31 dicembre</i>
<i>Termine straordinario</i>	<i>Presidente del Legislativo, d'intesa con il Municipio</i>	<i>30 giugno 28 febbraio</i>
<i>Termine eccezionale</i>	<i>Su istanza motivata del Presidente, Dipartimento delle Istituzioni, e per esso l'Ufficio amministrativo e del contenzioso della SEL</i>	<i>Data oltre il 30 giugno e il 28 febbraio</i>

## ARTICOLO 18 cpv. 1 lett. a) e cpv. 2 (nuovo)

### ATTUALE

#### **Assemblee straordinarie**

1 Le assemblee straordinarie sono convocate dal Municipio:

- a) quando lo ritiene opportuno;
- b) su domanda popolare;
- c) quando l'autorità cantonale lo impone.

### NUOVA VERSIONE

#### ***Assemblee straordinarie***

*1 Le assemblee straordinarie sono convocate dal presidente, d'intesa con il municipio:*

- a) quando il municipio lo ritiene opportuno,*
- b) immutata;*
- c) immutata.*

*2 In caso di disaccordo sulla data dell'assemblea prevale l'opinione del presidente.*

### **COMMENTO E SUGGERIMENTI**

L'adeguamento della norma si è resa indispensabile a seguito della modifica del 20 giugno 1994 all'art. 20 LOC (parallelismo delle procedure).

Il ruolo del presidente va inteso quale ruolo di coordinamento riferito **alla data** della convocazione o per dar seguito alle richieste che provengono dai cittadini o dall'Autorità superiore. E' infatti fondamentale che il Municipio, quale titolare di uno dei diritti di iniziativa a livello comunale, possa legittimamente provocare la convocazione del legislativo senza trovarsi confrontato a veto di sorta; ciò contrasterebbe con l'intera sistemica della LOC e violerebbe il principio della separazione delle competenze. L'intervento del presidente non può andar oltre la pianificazione temporale delle sedute, in rapporto anche all'andamento dei lavori commissionali.

## ARTICOLO 19 cpv. 5 e 6

### ATTUALE

#### **Assemblee su domanda popolare.**

1 I cittadini possono chiedere la convocazione di un'assemblea straordinaria per deliberare su uno o più oggetti di sua competenza.

2 La domanda di convocazione da presentarsi per iscritto al municipio deve essere firmata da almeno 1/6 dei cittadini; deve inoltre essere motivata ed indicare gli oggetti su cui deliberare.

3 La domanda che tende a conseguire la revoca di una precedente risoluzione deve raccogliere le firme di almeno 1/4 dei cittadini.

4 Nel computo del numero legale non si tiene conto dei cittadini residenti all'estero.

5 Il Municipio esamina immediatamente se la domanda è regolare e proponibile, e pubblica all'albo la sua decisione.

6 Il Municipio, riconosciute la regolarità e la proponibilità, convoca l'assemblea entro trenta giorni dalla pubblicazione all'albo.

### NUOVA VERSIONE

#### ***Assemblee su domanda popolare.***

*5 Entro un mese dalla presentazione, il municipio esamina se la domanda è regolare e ricevibile e pubblica all'albo la sua decisione.*

*6 Il municipio, riconosciutane la regolarità e la ricevibilità, convoca l'assemblea entro trenta giorni dalla pubblicazione all'albo.*

### **COMMENTO E SUGGERIMENTI**

Allo scopo di evitare ritardi al cpv. 5, in sostituzione del precedente "immediatamente" è ora fissato un termine d'ordine di un mese entro il quale il Municipio deve pronunciarsi sulla regolarità e sulla ricevibilità della domanda di convocazione dell'Assemblea inoltrata dai cittadini. La disattenzione di tale termine non inficia la validità della procedura, ma provocherà se del caso l'intervento dell'Autorità di vigilanza.

## ARTICOLO 20 cpv. 1 e 3

### ATTUALE

#### **Modo di convocazione.**

1 Il presidente dell'assemblea, d'intesa con il municipio, convoca l'assemblea mediante avviso personale al domicilio dei cittadini e pubblicazione all'albo comunale durante dieci giorni prima della riunione, indicando il giorno, l'ora, il luogo e gli oggetti da trattare. In caso di disaccordo prevale l'opinione del presidente.

3 Il presidente, d'intesa con il municipio, può prevedere nell'avviso di convocazione la data di riconvocazione dell'assemblea che andasse deserta; la conferma della riconvocazione deve essere pubblicata all'albo comunale durante il periodo che precede la riunione. In caso di disaccordo prevale l'opinione del presidente.

### NUOVA VERSIONE

#### ***Modo di convocazione***

*1 Il presidente dell'assemblea, d'intesa con il municipio, convoca l'assemblea mediante avviso personale al domicilio dei cittadini e pubblicazione all'albo comunale durante dieci giorni prima della riunione, indicando il giorno, l'ora, il luogo e gli oggetti da trattare. In caso di disaccordo sulla data dell'assemblea prevale l'opinione del presidente.*

*3 Il presidente, d'intesa con il municipio, può prevedere nell'avviso di convocazione la data di riconvocazione dell'assemblea che andasse deserta; la conferma della riconvocazione deve essere pubblicata all'albo comunale durante il periodo che precede la riunione. In caso di disaccordo sulla data della riconvocazione prevale l'opinione del presidente.*

### **COMMENTO**

La modifica, che segue quella all'art. 18 LOC, si è resa indispensabile per chiarire le effettive competenze del presidente del Legislativo in tema di convocazione delle sedute dell'organo. Egli non può in effetti inibire l'esercizio del diritto di iniziativa municipale impedendo l'inserimento di proposte all'ordine del giorno, né di principio inserire d'ufficio trattande inerenti a messaggi non ancora licenziati senza l'accordo del Municipio.

## ARTICOLO 22

### ATTUALE

#### **Luogo e giorno.**

1 Le assemblee sono tenute nei giorni stabiliti dal regolamento comunale, in un locale adatto non d'uso privato.

2 Le assemblee in giorni feriali, salvo il sabato, devono essere tenute dopo le ore 19.00.

### NUOVA VERSIONE

#### ***Luogo e giorno.***

*1 Le assemblee sono tenute nel luogo stabilito dal regolamento comunale.*

*2 Abrogata.*

### **COMMENTO**

Competerà esclusivamente al Legislatore locale, per il tramite del Regolamento comunale, stabilire il luogo delle riunioni più confacente, tenuto anche conto della realtà locale; il giorno dell'assemblea, riservato quanto stabilito nel Regolamento in applicazione dell'art. 17 cpv. 1 LOC, e l'orario sono determinati dalla convocazione di cui all'art. 20 LOC.

## ARTICOLO 25

### ATTUALE

#### **b) approvazione.**

1 Il verbale deve essere letto, approvato e firmato dal presidente, dal segretario e dagli scrutatori in fine di seduta.

2 Il regolamento comunale può prevedere che il riassunto delle discussioni sia verbalizzato a parte, trascritto e approvato nell'assemblea successiva.

### NUOVA VERSIONE

#### ***b) approvazione.***

*1 Il contenuto del verbale relativo all'art. 24 lett. c) deve essere letto e approvato alla fine di ogni trattanda.*

*2 Le risoluzioni sono firmate dal presidente, dal segretario e dagli scrutatori alla fine di ogni seduta.*

*3 Ex cpv. 2.*

## COMMENTO

L'approvazione del verbale delle risoluzioni e delle discussioni avverrà secondo queste modalità:

- ◆ alla fine delle fasi preliminari: approvazione del relativo verbale;
- ◆ alla fine di ogni trattanda: in tutti i casi rilettura da parte del presidente o del segretario del verbale del dispositivo di risoluzione e del risultato della votazione, con indicazione del numero dei votanti, dei favorevoli, dei contrari e degli astenuti; segue l'approvazione con voto del legislativo del verbale letto;
- ◆ secondo le disposizioni del Regolamento comunale avverrà l'approvazione del verbale delle discussioni;

## ARTICOLO 32

### ATTUALE

#### **Casi di collisione.**

1 Il cittadino il cui interesse personale è in collisione con quello del comune nell'oggetto posto in deliberazione non può prendere parte né alla discussione né al voto.

2 Per uguale titolo sono esclusi dalla discussione e dal voto i suoi parenti nei seguenti gradi: coniuge, genitori, figli, fratelli, zii, nipoti consanguinei, cognati, suoceri, generi e nuore.

3 L'interesse di un ente di diritto pubblico non determina la collisione di interessi nei suoi membri.

4 La collisione esiste invece per gli amministratori di persone giuridiche aventi scopo di lucro.

### NUOVA VERSIONE

#### ***Casi di collisione.***

*1 Un cittadino non può prendere parte alle discussioni e al voto su oggetti che riguardano il suo personale interesse o quello di suoi parenti, secondo l'art. 83.*

*2 Il cpv. 1 non si applica nell'ambito della procedura di approvazione del piano regolatore.*

*3 Ex cpv. 2.*

*4 Ex cpv. 3.*

*5 Ex cpv. 4.*

## **COMMENTO**

La collisione in sede di legislativo viene allineata a quella in seno al Municipio. Valgono pertanto questi parametri.

### ***Situazione di collisione***

Vi è una situazione di collisione quando l'oggetto da discutere e votare tocca l'interesse personale privato di un membro del legislativo, e meglio:

- ◆ **interesse personale**: contrariamente alla situazione precedente é ora sufficiente che l'oggetto in discussione tocchi la sfera degli interessi personali del cittadino o del consigliere; non é quindi più indispensabile un contrasto fra gli interessi comunali e quest'ultimi. La presenza di interessi personali deve essere valutata caso per caso, tenendo conto dei contenuti e delle caratteristiche concrete della decisione che il legislativo deve prendere. Alla situazione di interesse personale é equiparata quella toccante la sfera di coniugi, genitori e figli, fratelli, suoceri con generi e nuore, zii e nipoti consanguinei (art. 83 LOC);

## ARTICOLO 32

- ◆ **interesse privato**: l'oggetto deve concernere il membro quale privato cittadino; esso deve cioè riguardare i suoi privati interessi: principalmente quelli economici, ma pure quelli ideali, affettivi, ecc.;
- ◆ **interesse di enti pubblici**: la collisione non é data per membri di organi di enti pubblici, quali Patriziati, Consorzi, ecc. (cpv. 3), con riferimento a decisioni concernenti questi enti; per prassi agli enti pubblici sono assimilati enti privati che perseguono scopi di interesse generale, quali associazioni con fini ideali, ecc.;
- ◆ **persone giuridiche o simili con scopo di lucro**: la collisione é realizzata in relazione a oggetti inerenti a persone giuridiche o simili, nell'ambito delle quali il cittadino o il consigliere é azionista, membro degli organi di dirigenza o svolge funzioni dirigenziali;
- ◆ **in ambito della procedura di approvazione del PR**: la presenza di una situazione di collisione viene valutata diversamente in sede d'adozione o revisione del PR. Nei piccoli Comuni, ove facilmente sono toccati gli interessi personali dei cittadini, l'applicazione del disposto del cpv. 1 potrebbe infatti facilmente condurre ad un'impossibilit  decisionale del legislativo. In linea generale non si ritiene pertanto sia data collisione per i cittadini coinvolti, quando si tratta di stabilire scelte di fondo riguardanti il PR; una collisione sar  piuttosto da ritenere se occorre prendere risoluzioni di dettaglio toccanti direttamente e principalmente i diritti dei membri del legislativo.

**Nota:** Il criteri validi per il legislativo valgono pure per la valutazione delle situazioni di collisione in seno alle commissioni del legislativo.

Esempi di situazioni di collisione:

- ❖ é in discussione il versamento di fr. 15'000.-- alla Societ  del Tennis (Associazione secondo il CCS); il cittadino x é membro della Direzione. Societ  quali quella in questione perseguono di regola fini collettivi; essa pu  essere equiparata ad un ente di diritto pubblico; la partecipazione ai relativi organi non fa quindi scattare una situazione di collisione, non essendo in gioco un interesse personale privato.
- ❖ é in discussione la vendita di un sedime ad una SA, nel cui CdA siede la moglie di un consigliere comunale; la decisione coinvolge un congiunto ai sensi dell'art. 83 LOC; la situazione di collisione é quindi data.
- ❖ é in discussione il progetto e il preventivo, nonch  la fissazione della percentuale di prelievo di contributi di miglioria per la realizzazione di una strada comunale; due consiglieri sono proprietari confinanti; l'opera coinvolge gli interessi dei confinanti, nella misura in cui pu  recare loro vantaggi, ma pure svantaggi; finanziariamente essi sono inoltre toccati dovendo pagare il contributo di miglioria; la situazione di collisione é pertanto data.
- ❖ é in discussione il progetto e il preventivo di un'opera, progettata da un consigliere comunale; la collisione é ora chiaramente data, poich  la progettazione tocca pure gli interessi personali del progettista.

## ARTICOLO 32

- ❖ é in discussione la concessione di un credito per l'espropriazione di un acquedotto da una Società cooperativa; diversi cittadini sono membri di questa cooperativa: l'espropriazione, quindi il versamento di un'indennità di espropriazione viene a toccare gli interessi finanziari della società; indirettamente la medesima può portare benefici, rispettivamente svantaggi ai suoi membri; la collisione deve essere ammessa.

### **Conseguenze**

Il cittadino toccato, pur potendo rimanere in sala, non può prendere parte né alla discussione né al voto in merito all'oggetto che lo tocca personalmente.

## ARTICOLO 34

### ATTUALE

#### **Commissioni permanenti. Composizione, convocazione e funzionamento.**

Il regolamento comunale stabilisce le commissioni permanenti, il numero dei membri, ritenuto un minimo di tre, e dei supplenti, le forme di convocazione ed il funzionamento delle commissioni, rispettati gli articoli 70, 71 e 72.

### NUOVA VERSIONE

#### **Commissioni permanenti Composizione, convocazione e funzionamento**

*Il regolamento comunale stabilisce le commissioni permanenti, il numero dei membri, ritenuto un minimo di tre, e dei supplenti, le forme di convocazione ed il funzionamento delle commissioni, rispettati gli articoli 70, 71, 72 e 73.*

### **COMMENTO**

L'art. 34 rimanda agli articoli 70, 71 e 72 per ciò che concerne le commissioni permanenti; è stato inoltre inserito il rimando all'art. 73 relativo alla rappresentanza proporzionale, valida pure per le commissioni in sede assembleare.

## ARTICOLO 36 cpv. 4

### ATTUALE **Interpellanze**

4 L'interpellanza si ritiene evasa con la risposta del municipio; l'interpellante può dichiararsi soddisfatto o insoddisfatto

### NUOVA VERSIONE **Interpellanze**

*4 L'interpellanza si ritiene evasa con la risposta del municipio. L'interpellante può dichiararsi soddisfatto o insoddisfatto; sono consentite una breve replica dell'interpellante e la duplica del municipale.  
Vi può essere una discussione generale se l'assemblea lo decide.*

## COMMENTO

In sede di Gran Consiglio (Commissione della legislazione e seduta granconsigliare) sono state inserite le seguenti modifiche circa la trattazione, in seduta di legislativo, dell'interpellanza; ci si allinea così a quanto previsto all'art. 57 Legge sul Gran Consiglio e i rapporti con il CdS per l'interpellanza in sede di parlamento cantonale.

- ◆ dopo la risposta municipale, all'interpellante è riconosciuto di replicare e all'Esecutivo di duplicare in seguito. A questo stadio della procedura si tratta unicamente di un "*diritto dell'interpellante di precisare gli aspetti della risposta che non lo soddisfano, indicandone brevemente i motivi*" (cfr. Rapporto commissione della legislazione del 15 gennaio 1999, pag. 5); al Municipio, conseguentemente, di succintamente controbattere;
- ◆ una vera e propria discussione generale può svilupparsi successivamente previa decisione da parte del Legislativo.

## ARTICOLO 38 cpv. 2 e 3 (nuovo)

### ATTUALE

#### **Proposte nuove e controproposte.**

2 E' sempre possibile presentare proposte relative ad un oggetto all'ordine del giorno; su richiesta del Municipio la deliberazione è rinviata per esame, al massimo, di un mese.

### NUOVA VERSIONE

#### ***Proposte di emendamento.***

*2 E' possibile presentare proposte di emendamento relative ad un oggetto all'ordine del giorno. Le proposte marginali possono essere decise seduta stante, le proposte a carattere sostanziale, se accettate dall'assemblea, comportano il rinvio dell'oggetto al Municipio perché licenzi un messaggio in merito nel termine di sei mesi.*

*3 Le deliberazioni adottate dall'organo legislativo convocato ai sensi degli art.li 20 e 50 cpv. 1 lett. b) sono assoggettate alla procedura di rinvio di cui al cpv. 2 per le proposte di emendamento a carattere sostanziale.*

## **COMMENTO E SUGGERIMENTI**

In sede di esame di proposte municipali al legislativo si assiste sovente alla presentazione di controproposte. Al riguardo si sottolineano questi aspetti.

### ***Controproposte marginali e sostanziali***

La controproposta è una proposta in alternativa a quella municipale, vale a dire una proposta dai contenuti leggermente o marcatamente divergenti rispetto a quest'ultima.

Si distinguono quindi:

- ♦ **proposte di modifica sostanziale**, vale a dire controproposte che tendono a migliorare o a completare la proposta municipale, mutandone sensibilmente impostazione, indicazioni e crediti necessari per la sua realizzazione; esse sono in realtà proposte nuove;
- ♦ **proposte di modifica marginale**, vale a dire controproposte che incidono poco o non incidono sui contenuti cardine della proposta municipale.

La classificazione di una proposte nell'una o nell'altra categoria va fatta caso per caso, tenendo conto dei loro contenuti.

A titolo esemplificativo circa la differenziazione fra le due categorie si ritengano questi esempi, già indicati nel Messaggio del Consiglio di Stato alla revisione della LOC.

## **ARTICOLO 38 cpv. 2 e 3 (nuovo)**

### Proposte apportanti modifiche sostanziali

- proposta che mira a modificare sensibilmente il tracciato di una strada rispetto al progetto presentato dal Municipio;
- proposta che mira ad estendere di 500 ml il tracciato di una canalizzazione dell'acqua potabile rispetto alla proposta contenuta nel messaggio;
- proposta che mira a proporre l'acquisto di materiale, infrastrutture, ecc. dalle caratteristiche e dai costi diversi rispetto alla proposta municipale.

### Proposte apportanti modifiche marginali

- proposta che aumenta la voce di preventivo del contributo alla società X da 1000 a 2000 fr.;
- proposta che prevede che nella prevista sistemazione del parco giochi verranno acquistate due altalene in più;
- proposta di posare due idranti in più nella rete AP della zona X che si sta sistemando.

Alcuni esempi didattici al riguardo sono inoltre segnalati nell'ABC del Consigliere comunale, edito dal Dipartimento delle Istituzioni.

### ***Diritto di presentare controproposte***

Tale diritto spetta:

- a ogni cittadino o consigliere comunale in sede di seduta;
- alle commissioni del Legislativo nel loro rapporto o in seduta.

### ***Iter decisionale***

Secondo la LOC, salvo i casi dove è domandata e concessa l'urgenza, il Legislativo può deliberare unicamente se le proposte all'ordine del giorno sono suffragate da un messaggio municipale e da almeno un rapporto commissionale (art. 59, art. 56 cpv. 2 LOC).

Questa impostazione tende ad impedire deliberazioni del legislativo senza la necessaria conoscenza, quindi ad evitare che decisioni prese senza l'indispensabile approfondimento possano recare pregiudizio agli interessi collettivi.

Tale impostazione è ulteriormente rafforzata con la modifica dell'art. 38; il nuovo cpv. 2 prevede infatti, per quel che attiene alle proposte con emendamenti sostanziali, che la loro accettazione da parte del legislativo comporti il rinvio al Municipio perché elabori entro il termine d'ordine di 6 mesi un messaggio ove venga elaborata, illustrata e documentata la nuova soluzione nel senso indicato dal Legislativo. Questo organo si esprimerà secondo l'usuale iter in via definitiva in una prossima tornata.

L'iter di trattazione di proposte che comportano modifiche della proposta municipale è quindi così riassumibile:

## ARTICOLO 38 cpv. 2 e 3 (nuovo)

<b>Tipo di modifica alla proposta municipale</b>	<b>Iter di trattazione</b>
Proposta con emendamento sostanziale	L'accettazione della proposta da parte del legislativo comporta il rinvio al municipio, la presentazione di un messaggio entro il termine d'ordine di sei mesi, successivamente l'esame e la decisione del legislativo secondo l'usuale iter.
Proposta con emendamento marginale	Decisione seduta stante e definitiva del legislativo.

### **Note:**

- ❖ la trafila decisionale in presenza di più proposte (municipale e controproposte) avviene secondo la procedura delle votazioni eventuali (art. 9 RALOC).
- ❖ l'iter indicato dall'art. 38 cpv. 2 deve essere seguito pure in relazione:
  - alle decisioni rese dal Consiglio comunale a seguito di una convocazione su domanda scritta e motivata di un terzo dei consiglieri (art. 50 cpv. 1 let. b LOC);
  - idem per le decisioni rese dall'Assemblea comunale a seguito di una domanda di convocazione da parte 1/6 dei cittadini (art. 19 LOC *errore nella legge!*).

## ARTICOLO 40

ATTUALE

**Proposte respinte.**

Il Municipio non può ripresentare una proposta respinta dall'assemblea prima che siano trascorsi tre mesi.

NUOVA VERSIONE

***Proposte respinte.***

*Abrogato.*

### **COMMENTO**

Con la modifica è caduto il veto a ripresentare all'Assemblea proposte respinte prima dei tre mesi. Del tutto inopportuno appare infatti precludere al Municipio di nuovamente sottoporre al Legislativo una proposta già respinta. Il mutare delle circostanze fattuali, giuridiche, finanziarie e politiche, possono legittimamente condurre ad una nuova diversa decisione. Toccherà al Legislativo decidere circa l'opportunità (o meno) di affrontare nuovamente il tema, non entrando in materia, rinviandolo al Municipio o respingendolo nuovamente.

La facoltà di ripresentare la proposta é ovviamente ammessa anche in regime di Consiglio comunale.

## ARTICOLO 42 cpv. 3

### ATTUALE

#### **Istituzione. Attributi.**

3 Il consiglio comunale può darsi un regolamento interno per disciplinare il suo funzionamento a completazione delle norme della presente legge. Questo regolamento deve ottenere l'approvazione del Consiglio di Stato e non è soggetto al referendum.

### NUOVA VERSIONE

#### ***Istituzione. Attributi.***

*3 Il consiglio comunale può dotarsi di norme di funzionamento interne a completazione delle disposizioni della presente legge.*

### **COMMENTO**

I regolamenti comunali devono già essere approvati dal Consiglio di Stato conformemente all'art. 189 LOC. Non appare pertanto giustificato dal profilo formale mantenere questo obbligo nell'articolo in esame, finalizzato al disciplinamento dei soli aspetti di funzionamento interno del legislativo.

## ARTICOLO 49 cpv. 4 e 5

### ATTUALE

#### **Sessioni ordinarie.**

4 Il Dipartimento, in casi eccezionali, può prorogare i termini previsti nei precedenti due capoversi.

### NUOVA VERSIONE

#### ***Sessioni ordinarie.***

*4 Il presidente del consiglio comunale, d'intesa con il municipio, per giustificati motivi può prorogare di due mesi al massimo i termini di cui ai cpv. 2 e 3. In caso di disaccordo decide il Dipartimento.*

*5 Il Dipartimento, su istanza motivata del presidente, può prorogare eccezionalmente i termini di cui al cpv. 4.*

### **COMMENTO**

Valgono le identiche considerazioni di cui al precedente art. 17 LOC.

## ARTICOLO 50 cpv. 2 e 3

### ATTUALE

#### **Sessioni straordinarie.**

1 Il consiglio comunale si riunisce in sessione.  
Straordinaria:

- a) se il Municipio lo ritiene opportuno;
- b) se almeno un terzo dei consiglieri ne fa domanda scritta e motivata al presidente.

2 Il presidente decide sulla regolarità e sulla proponibilità della domanda; d'accordo con il Municipio fissa la data della sessione e ne ordina la convocazione. In caso di disaccordo prevale l'opinione del presidente.

### NUOVA VERSIONE

#### ***Sessioni straordinarie.***

1 *Immutato*

*2 Il presidente decide sulla regolarità e sulla ricevibilità della domanda; d'accordo con il municipio fissa la data della sessione e ne ordina la convocazione. In caso di disaccordo prevale l'opinione del presidente.*

*3 Le deliberazioni delle sedute convocate ai sensi della lett. B) sono assoggettate alla procedura di rinvio al municipio prevista dall'art. 38 cpv. 2 per le proposte a carattere sostanziale.*

## **COMMENTO**

Viene inserito un nuovo cpv. 3 in relazione alle decisioni prese dal Legislativo in una seduta convocata su richiesta scritta di almeno un terzo dei consiglieri. Si impone il rimando alla procedura prevista dall'art. 38 cpv. 2. Anche in questo contesto si ravvisano le medesime ragioni per non ammettere una decisione definitiva in prima battuta del Legislativo.

## ARTICOLO 51 cpv. 1

### ATTUALE

#### **Modo di convocazione.**

1 Le sessioni ordinarie e straordinarie sono convocate dal presidente d'intesa con il municipio, con avviso all'albo comunale e comunicazione personale scritta a ogni consigliere, con l'indicazione del luogo, del giorno e dell'ora e dell'ordine del giorno. In caso di disaccordo prevale l'opinione del presidente.

### NUOVA VERSIONE

#### ***Modo di convocazione.***

*1 Le sessioni ordinarie e straordinarie sono convocate dal presidente d'intesa con il municipio, con avviso all'albo comunale e comunicazione personale scritta ad ogni consigliere con l'indicazione del luogo, dell'ora e dell'ordine del giorno. In caso di disaccordo sulla data del consiglio comunale, prevale l'opinione del presidente.*

### **COMMENTO**

Valgono le considerazioni espresse per l'art. 20 LOC.

## ARTICOLO 52

ATTUALE

**Luogo.**

1 Le sedute si tengono in un locale adatto, non d'uso privato.

2 Il Dipartimento può concedere deroghe per giustificati motivi.

NUOVA VERSIONE

***Luogo.***

*1 Le sedute sono tenute nel luogo stabilito dal regolamento comunale.*

*2 Abrogato.*

### **COMMENTO**

Valgono le identiche considerazioni espresse riguardo all'art. 22 LOC.

## ARTICOLO 53 cpv. 2, 3 e 4

### ATTUALE

#### **Frequenza. Sanzioni.**

1 La partecipazione alle sedute è obbligatoria.

2 Il Presidente può infliggere una multa fino a fr. 20.- per seduta agli assenti senza legittimo motivo.

3 I legittimi motivi sono:

- a) il servizio militare;
- b) la malattia comprovata;
- e) l'assenza dal Comune;
- d) ogni altro motivo grave a giudizio del Presidente.

4 Se il consigliere comunale si sottrae in modo deliberato e continuo ai doveri della propria carica si applica l'art. 197.

### NUOVA VERSIONE

#### ***Frequenza. Sanzioni.***

*1 Immutato.*

*2 Abrogato.*

*3 Abrogato.*

*4 Se il consigliere comunale si sottrae, senza legittimo motivo, in modo deliberato e continuo ai doveri della propria carica, il presidente deve segnalare il caso all'autorità di vigilanza.*

## **COMMENTO**

Il postulato disciplinare contenuto nel cpv. 2 di questa norma non trova riscontro alcuno nella prassi comunale. Si è ritenuto di limitare questo tipo di intervento alla sola Autorità superiore di vigilanza.

## ARTICOLO 54 cpv. 2 e 3

### ATTUALE

#### **Riconvocazione. Sanzione.**

1 Il consiglio comunale non può deliberare se non è presente la maggioranza assoluta dei suoi membri.

2 Se il Consiglio comunale non può deliberare per mancanza del numero legale, il presidente procede ad una nuova convocazione infliggendo una multa di fr. 20.-- agli assenti senza legittimo motivo.

3 I legittimi motivi sono quelli elencati all'art. 53.

4 Se per due volte consecutive il consiglio non può deliberare per mancanza del numero legale, si procede come all'art. 53 cpv. 4.

### NUOVA VERSIONE

#### ***Riconvocazione. Sanzione.***

*1 Immutato.*

*2 Se il consiglio comunale non può deliberare per mancanza del numero legale, il presidente procede ad una nuova convocazione.*

*3 Abrogato.*

*4 Immutato.*

### **COMMENTO**

Si propone lo stralcio dell'ultima parte del cpv. 2, ove è stabilita la facoltà del Presidente di comminare la sanzione della multa di fr. 20.--, per le argomentazioni espresse al commento del precedente articolo. Nel caso di persistente impossibilità a convocare il consiglio comunale, il Presidente è peraltro tenuto a farne segnalazione all'Autorità di vigilanza.

## ARTICOLO 55 cpv. 3

ATTUALE

**Funzionamento.**

3 Il Sindaco e i municipali possono prendere parte alla discussione solo a nome del Municipio; possono inoltre intervenire per fatto personale o quando interpellati su problemi particolari.

NUOVA VERSIONE

***Funzionamento.***

*3 Il sindaco e i municipali possono prendere parte alla discussione solo a nome del municipio e a sostegno delle proposte municipali.*

### **COMMENTO**

La casistica di applicazione ha evidenziato la bontà e l'efficacia della formulazione del principio della collegialità. Dal profilo formale é apparso inutile prevedere in un disposto di legge le eccezioni del fatto personale o del problema particolare, ritenuto come sia del tutto legittimo per il singolo intervenire in simili circostanze.

## ARTICOLO 56 cpv. 1

### ATTUALE

#### **Messaggi municipali.**

1 I messaggi al consiglio comunale, motivati per iscritto, devono essere trasmessi immediatamente ai consiglieri comunali, in ogni caso almeno 20 giorni prima della seduta.

### NUOVA VERSIONE

#### ***Messaggi municipali.***

*1 I messaggi al consiglio comunale, motivati per iscritto, devono essere trasmessi immediatamente ai consiglieri comunali, almeno trenta giorni prima della seduta.*

### **COMMENTO**

Secondo i disposti vigenti (cfr. artt. 56 cpv. 1 LOC e 58 LOC) le commissioni del Legislativo dispongono per stilare i loro rapporti di 13 giorni. E' indiscutibile che tale termine è limitato; si pensi in particolare alla situazione della commissione della gestione, allorquando deve esaminare i preventivi e i consuntivi del Comune e oltre A questi ulteriori messaggi di sua competenza. Risponde pertanto ad un'esigenza concreta prolungare il tempo intercorrente tra la promulgazione dei messaggi municipali e la seduta del Consiglio comunale.

La soluzione del Messaggio del Consiglio proponeva un termine di 30 giorni per la presentazione dei messaggi sui conti; gli altri messaggi avrebbero potuto essere licenziati entro l'attuale termine di 20 giorni. Ciò per soddisfare le esigenze delle commissioni del legislativo, soprattutto della gestione, ma pure quelle operative del Municipio e dell'amministrazione.

Il Gran Consiglio, reputando in questo stadio " *che le esigenze dei consiglieri comunali, intese come possibilità per un approfondimento serio di tutte le trattande all'ordine del giorno, siano preponderanti*" (cfr. Rapporto della Commissione della legislazione del 15 gennaio 1999 - pag. 14) ha prolungato il termine a 30 giorni indiscriminatamente per licenziare tutti i messaggi.

## ARTICOLO 58

ATTUALE

**Messaggi e rapporti.  
Deposito.**

I messaggi e i rapporti scritti delle Commissioni, devono essere depositati in Cancelleria comunale almeno sette giorni prima della seduta.

NUOVA VERSIONE

***Messaggi e rapporti.  
Deposito.***

*Abrogato.*

### **COMMENTO**

I messaggi e i rapporti, dal momento in cui sono licenziati, sono atti pubblici; in quanto tali consultabili in Cancelleria comunale dalla cittadinanza. Riguardo ai rapporti delle commissioni, il tema dei termini di presentazione è già regolamentato all'art. 71 LOC.

## ARTICOLO 59

### ATTUALE

#### **Urgenza.**

1 Il consiglio comunale non può deliberare su oggetti non compresi nell'ordine del giorno, se non è accolta l'urgenza dalla maggioranza assoluta dei membri.

2 L'urgenza non può essere dichiarata per le mozioni.

### NUOVA VERSIONE

#### ***Urgenza ed emendamenti***

*1 Il consiglio comunale non può deliberare su oggetti non compresi nell'ordine del giorno, se non è accolta l'urgenza dalla maggioranza assoluta dei membri. L'urgenza non può essere dichiarata per le mozioni.*

*2 Per le proposte di emendamento formulate su oggetti all'ordine del giorno è applicabile la procedura di cui all'art. 38 cpv. 2.*

## **COMMENTO**

Gli attuali cpv. 1 e 2 sono stati fusi in un unico capoverso. E' stato poi formulato un nuovo cpv. 2, ove si rimanda espressamente alla procedura dell'art. 38 cpv. 2 LOC per le proposte di emendamento della proposta municipale, presentate in sede di commissione o di seduta di Consiglio comunale. Si rinvia quindi al commento relativo all'art. 38 LOC.

## ARTICOLO 62 cpv. 2, 3, 4 e 5 (nuovo)

### ATTUALE

#### **Verbale:**

- a) contenuto;
- b) approvazione.

1 Il segretario comunale è responsabile della tenuta del verbale; esso viene redatto in conformità all'art. 24.

2 Il contenuto relativo alle lett. a, b e c dell'art. 24 deve essere letto seduta stante, approvato e firmato dal Presidente, dal segretario e dagli scrutatori.

3 Il regolamento comunale stabilisce le modalità di approvazione del riassunto delle discussioni con le dichiarazioni di voto.

### NUOVA VERSIONE

#### **Verbale.**

- a) contenuto
- b) approvazione.

1 *Immutato.*

2 *Il contenuto relativo all'art. 24 lett. c) deve essere letto e approvato alla fine di ogni trattanda.*

3 *Le risoluzioni sono firmate dal presidente, dal segretario e dagli scrutatori alla fine di seduta.*

4 *Ex cpv. 3.*

5 *Il verbale del riassunto delle discussioni deve essere trasmesso a tutti i consiglieri comunali assieme ai rapporti.*

## COMMENTO

Si rimanda al commento relativo all'art. 25 LOC.

Si sottolinea inoltre l'obbligo ora legale di trasmettere copia del verbale delle discussioni a tutti i consiglieri comunali, unitamente alla documentazione della seduta successiva. L'emendamento è scaturito in sede di seduta di Gran Consiglio.

## ARTICOLO 66 cpv. 4

### ATTUALE **Interpellanze**

4 L'interpellanza si ritiene evasa con la risposta municipale; l'interpellante può dichiararsi soddisfatto o insoddisfatto.

### NUOVA VERSIONE **Interpellanze**

*4 L'interpellanza si ritiene evasa con la risposta municipale. L'interpellante può dichiararsi soddisfatto o insoddisfatto; sono consentite una breve replica dell'interpellante e la duplica del municipale.*

*Vi può essere una discussione generale se il consiglio comunale lo decide.*

### **COMMENTO**

Si rimanda al commento all'art. 36 cpv. 4 LOC.

## ARTICOLO 67 cpv. 2, 4, 5 e 6

### ATTUALE

#### **Mozioni.**

1 Ogni consigliere può presentare per iscritto, nella forma della mozione, proposte su oggetti di competenza del consiglio comunale che non sono all'ordine del giorno.

2 Esse devono essere demandate per esame ad una commissione permanente o speciale, entro il termine di sei mesi, ritenuta la facoltà del Municipio di allestire entro il medesimo termine un preavviso scritto e l'obbligo di collaborare fornendo la necessaria documentazione e Assistenza.

3 Se la mozione è demandata ad una commissione speciale, il mozionante ne farà parte; in ogni caso ha diritto di essere sentito.

4 Il rapporto della commissione dovrà essere presentato entro il termine di sei mesi.

5 Il Municipio deve esprimersi sollecitamente in forma scritta sulle conclusioni della commissione.

### NUOVA VERSIONE

#### ***Mozioni.***

*1 Immutato.*

*2 Esse devono essere immediatamente demandate per esame ad una commissione permanente o speciale, ritenuta la facoltà del municipio di allestire entro il termine di sei mesi:*  
*a) un preavviso scritto oppure*  
*b) un messaggio a sostegno della proposta.*  
*Il municipio, che non intende esprimere un preavviso o proporre un messaggio, deve fare dichiarazione in tal senso nel termine di tre mesi.*

*3 Immutato.*

*4 Il municipio in ogni fase della procedura deve collaborare con la commissione fornendo la necessaria documentazione e assistenza.*

*5 Il rapporto della commissione deve essere presentato entro il termine di sei mesi, a partire dalla scadenza dei termini di cui al cpv. 2.*

*6 Il municipio deve esprimersi in forma scritta sulle conclusioni della commissione entro due mesi.*

## **COMMENTO**

La procedura vigente è ingiustificatamente lunga qualora la proposta contenuta nella mozione trova consenziente il Municipio; con la modifica si è quindi voluto dar spazio al Municipio per presentare entro il termine di sei mesi al Legislativo uno specifico messaggio che seguirà il normale iter stabilito dalla LOC (nuovo cpv. 2).

Si è pure ribadito il concetto secondo il quale "il Municipio in ogni fase della procedura deve collaborare con la commissione fornendo la necessaria documentazione e assistenza" (cfr. nuovo

## **ARTICOLO 67 cpv. 2, 4, 5 e 6**

cpv. 4).

Per contro, se il Municipio non intende né esprimere un preavviso né proporre un messaggio, esso deve rendere una dichiarazione in tal senso entro tre mesi. In tale evenienza si vuole permettere alla commissione di iniziare senza indugio l'esame che le compete.

E' stato infine pure fissato un termine, due mesi, entro cui il Municipio deve pronunciarsi sulle conclusioni del rapporto commissionale.

Nell'allegato è riassunto l'iter di trattazione di una mozione.

## ARTICOLO 71 cpv.1 1 e 2

### ATTUALE

#### **Rapporti.**

1 La commissione allestisce rapporto scritto con le relative proposte e trasmette copia al Municipio almeno sette giorni prima dell'assemblea rispettivamente della seduta del Consiglio comunale.

2 Entro lo stesso termine i rapporti devono essere trasmessi ai singoli consiglieri comunali.

3 Possono essere presentati uno o più rapporti di minoranza.

### NUOVA VERSIONE

#### ***Rapporti.***

*1 La commissione allestisce rapporto scritto con le relative proposte e lo deposita presso la cancelleria almeno sette giorni prima della seduta dell'assemblea rispettivamente del consiglio comunale.*

*2 La cancelleria trasmette immediatamente i rapporti al municipio e ai singoli consiglieri comunali.*

*3 Immutato.*

## **COMMENTO**

L'articolo è stato modificato in modo da tenere conto della trafila realmente vigente nei Comuni. Quindi:

- ◆ i rapporti delle commissioni saranno depositati dalle commissioni in Cancelleria comunale entro 7 giorni prima della seduta del CC;
- ◆ gli stessi saranno trasmessi immediatamente al Municipio e al Consiglio comunale.

“*Immediatamente*” significa consegnati il giorno stesso o al massimo la mattina successiva alla posta, rispettivamente portati a domicilio dei consiglieri.

## ARTICOLO 75 cpv. 4 e 5

### ATTUALE

#### **Referendum**

4 Entro un mese dalla presentazione, il municipio esamina se la domanda è regolare e proponibile e pubblica all'albo la sua decisione.

5 Riconosciutane la regolarità e la proponibilità, esso sottopone la risoluzione alla votazione popolare non prima di un mese né più tardi di tre mesi dalla pubblicazione all'albo della decisione.

### NUOVA VERSIONE

#### ***Referendum***

*4 Entro un mese dalla presentazione, il municipio esamina se la domanda è regolare e ricevibile e pubblica all'albo la sua decisione.*

*5 Riconosciute la regolarità e la ricevibilità, esso sottopone la risoluzione alla votazione popolare non prima di un mese, né più tardi di quattro mesi dalla pubblicazione all'albo della decisione.*

### **COMMENTO**

Ai cpv. 4 e 5 è subentrata una modifica redazionale, intervenuta in sede di Gran Consiglio: "proponibile" è stato sostituito con "ricevibile", "proponibilità" con "ricevibilità".

Sempre in sede di Gran Consiglio è stato inoltre fissato che la domanda di referendum deve essere sottoposta al voto popolare non prima di un mese né più tardi di quattro mesi dalla pubblicazione all'albo della decisione di proponibilità e ricevibilità del Municipio; è stato così ulteriormente modificato il termine ultimo di 60 giorni per sottoporre la domanda al popolo, stabilito al cpv. 5 dell'art 75 in concomitanza con la promulgazione della nuova legge sull'esercizio dei diritti politici. La modifica al livello di LOC, - legge di pari rango della Legge sull'esercizio dei diritti politici -, ha preminenza poiché intervenuta successivamente alla modifica di quest'ultima legge.

## **ARTICOLO 76**

**L'art. 76 LOC farà entro breve oggetto di un Messaggio del Consiglio di Stato all'indirizzo del Gran Consiglio. Verranno così corrette alcune incongruenze di carattere formale sorte a seguito della modifica dell'articolo in questione in concomitanza con la Legge sull'esercizio dei diritti politici e successivamente con la revisione della LOC.**

## **ARTICOLO 77**

**L'art. 77 LOC farà entro breve oggetto di un Messaggio del Consiglio di Stato all'indirizzo del Gran Consiglio. Verranno così corrette alcune incongruenze di carattere formale sorte a seguito della modifica dell'articolo in questione in concomitanza con la Legge sull'esercizio dei diritti politici e successivamente con la revisione della LOC.**

## **ARTICOLO 77a**

**L'art. 77 LOC farà entro breve oggetto di un Messaggio del Consiglio di Stato all'indirizzo del Gran Consiglio. Verranno così corrette alcune incongruenze di carattere formale sorte a seguito della modifica dell'articolo in questione in concomitanza con la Legge sull'esercizio dei diritti politici e successivamente con la revisione della LOC.**

## ARTICOLO 78 cpv. 3

### ATTUALE

#### **Ritiro dell'iniziativa.**

3 L'iniziativa può essere ritirata in qualsiasi tempo, ma al più tardi entro otto giorni dalla pubblicazione all'albo comunale della risoluzione del Consiglio comunale di adesione all'iniziativa.

### NUOVA VERSIONE

#### ***Ritiro dell'iniziativa.***

*3 L'iniziativa può essere ritirata in qualsiasi tempo, ma al più tardi entro otto giorni dalla pubblicazione all'albo comunale della risoluzione del consiglio comunale di non adesione all'iniziativa.*

### **COMMENTO**

E' stato adeguato il cpv. 3 inserendo l'avverbio "non".

## ARTICOLO 82 lett. b

### ATTUALE

#### Incompatibilità

##### a) per carica

b) i giudici di un tribunale, i giudici dell'istruzione e dell'arresto, i procuratori pubblici e il magistrato dei minorenni, fatta eccezione per i giudici di pace;

### NUOVA VERSIONE

#### *Incompatibilità*

##### *a) per carica*

*b) i magistrati dell'ordine giudiziario;*

## COMMENTO

In seguito ad una modifica intervenuta a livello di Gran Consiglio, l'incompatibilità per carica è stata estesa a tutti i magistrati dell'ordine giudiziario, vale a dire a:

- *Giudici di Pace;*
- *Pretori;*
- *Giudici del Tribunale d'Appello;*
- *Procuratori pubblici;*
- *Giudice dell'Istruzione e dell'Arresto;*
- *Magistrato dei minorenni.*

## ARTICOLO 85 cpv. 1

### ATTUALE

#### **Dimissioni.**

1 Sindaco, municipali e supplenti possono dimissionare dalla carica per uno dei seguenti motivi:

- a)
- b)
- c) un'infermità che la rende eccessivamente gravosa o altro motivo grave.

### NUOVA VERSIONE

#### ***Dimissioni.***

*1 Sindaco, municipali e supplenti possono dimissionare dalla carica per giustificati motivi, in particolare:*

- a) immutato.*
- b) immutato.*
- c) immutato.*

### **COMMENTO**

Secondo dottrina e giurisprudenza, sono considerati motivi gravi: il cambiamento di professione (da dipendente a indipendente), per talune professioni il cambiamento di zona o del posto di lavoro, situazioni personali e familiari particolari. Gli esempi testé citati rientrano più realisticamente nella nozione di "giustificati motivi".

## ARTICOLO 91 cpv. 3

### ATTUALE

#### **Delegazioni e commissioni.**

1 Il Municipio nomina le commissioni e delegazioni imposte dalla legge o dal regolamento e ogni altra che si rendesse necessaria per il controllo di speciali rami dell'amministrazione e per lo studio di oggetti di particolare importanza.

2 Di ogni commissione e delegazione dovrà far parte un municipale, di regola in qualità di presidente.

3 Riservate le competenze stabilite da leggi speciali, le commissioni e delegazioni di cui sopra sorvegliano i rami dell'amministrazione comunale loro affidati, preavvisando e proponendo al municipio le misure da attuare.

4 Le commissioni e le delegazioni tengono un verbale delle proprie sedute.

### NUOVA VERSIONE

#### ***Delegazioni e commissioni.***

*1 Immutato*

*2 Immutato*

*3 Riservate le competenze stabilite da leggi speciali, il municipio decide sull'opportunità di avvalersi del supporto consultivo delle commissioni e delle delegazioni.*

### **COMMENTO**

E' stato riformulato il cpv. 3, tenuto conto delle mansioni e della natura delle commissioni municipali, nominate dall'Esecutivo o eventualmente previste dal Regolamento. Si tratta infatti di organi consultivi, con funzioni di sostegno al Municipio; si riconosce al Municipio la facoltà di decidere se e in che misura coinvolgerle. Ciò viene chiaramente enunciato allo scopo di fugare equivoci, puntualmente presenti circa il ruolo di dette commissioni. Restano per contro espressamente riservate le competenze delle commissioni e delegazioni stabilite da leggi speciali.

## ARTICOLO 96 cpv. 2

ATTUALE

**Frequenza e sanzioni.**

2 Le assenze senza giustificazione sono punibili da parte del Municipio con una multa fino a fr. 20.-- per ogni seduta.

NUOVA VERSIONE

***Frequenza e sanzioni***

2 *Abrogato.*

### **COMMENTO**

Questo potere "disciplinare" del Municipio verso il singolo membro non trova applicazione nella prassi. Si tratta, realisticamente, di concentrare il potere di sindacato disciplinare sull'agire del pubblico amministratore nelle mani della sola Autorità superiore. E' bene chiarire che l'abrogazione della sanzione pecuniaria non conduce a bagatellizzare la violazione del dovere di partecipazione alle sedute. Ribadita l'esigenza di vigilare a che i doveri del pubblico mandato vengano ossequiati da parte degli amministratori comunali occorre che la sanzione sia effettivamente in grado di "rieducare" il municipale inadempiente. Ciò non può avvenire che per il tramite di un intervento dell'Autorità di vigilanza.

## ARTICOLO 106 lett. e)

### **ATTUALE**

#### **Competenze generali**

Il municipio:

e) tiene e aggiorna i cataloghi civici, il ruolo della popolazione e gli altri registri nelle forme previste dalle leggi e dai regolamenti.

### **NUOVA VERSIONE**

#### ***Competenze generali***

*Il municipio:*

*e) tiene e aggiorna i cataloghi civici, il ruolo della popolazione e delle attività economiche e gli altri registri nelle forme previste dalle leggi e dai regolamenti.*

### **COMMENTO**

In sede di Gran Consiglio è stata inserita la modifica secondo cui il Municipio tiene pure il ruolo della popolazione e delle attività economiche, in sostituzione di quanto disposto da un art. 6a presente a livello di Messaggio del Consiglio di Stato, abbandonato in sede di lavori parlamentari.

## ARTICOLO 110 cpv. 1 lett. l) e cpv. 2 (nuovi)

### ATTUALE

#### **Competenze amministrative**

Nell'amministrazione del comune il Municipio esercita specialmente le seguenti funzioni:

- a) allestisce ogni anno il preventivo secondo le norme previste dalla legge e determina il moltiplicatore d'imposta;
- b) provvede all'esazione delle imposte, procedendo in via esecutiva contro i morosi al più tardi entro il secondo anno in cui sono scadute;
- c) provvede all'incasso dei crediti e al pagamento degli impegni nei limiti del preventivo, nonché all'impiego dei capitali e al rinnovo dei prestiti;
- d) fa eseguire i regolamenti comunali;
- e) nomina i dipendenti comunali;
- f) delibera sulle offerte presentate in seguito a concorso;
- g) preavvisa all'assemblea o al consiglio comunale tutte le questioni di loro competenza;
- h) amministra le aziende municipalizzate, i legati e i beni comunali e richiede ogni anno il rapporto della gestione se l'amministrazione è affidata a terzi;
- i) rilascia i certificati previsti dalle leggi e dai regolamenti.

### NUOVA VERSIONE

#### **Competenze amministrative**

*Nell'amministrazione del comune il Municipio esercita specialmente le seguenti funzioni:*

- a) Immutato.*
- b) Immutato.*
- c) Immutato.*
- d) Immutato.*
- e) Immutato.*
- f) Immutato.*
- g) Immutato.*
- h) Immutato.*
- i) Immutato.*
- l) tutela gli interessi del comune e dei suoi organi nell'ambito di procedure civili, penali ed amministrative, informando l'assemblea o il consiglio comunale.*

*2 Il Municipio esercita le competenze decisionali delegate ai sensi dell'art. 13 cpv. 2.*

### **COMMENTO**

Le modifiche sono consequenziali all'introduzione del nuovo cpv. 2 dell'art. 13 LOC. Si rimanda quindi al relativo commento.



## ARTICOLO 113

### ATTUALE

#### **Lavori, forniture.**

1 I lavori e le forniture al comune devono essere aggiudicati mediante pubblico concorso quando superano i fr. 5'000.--.

2 Per regolamento comunale tale importo può essere aumentato sino a fr. 50'000.--.

3 Sono riservate le disposizioni di leggi speciali.

### NUOVA VERSIONE

#### **Lavori, forniture.**

*1 I lavori e le forniture e le prestazioni di servizio al comune devono essere aggiudicati mediante pubblico concorso quando superano fr. 10'000.--.*

*2 Per regolamento comunale tale importo può essere aumentato sino a fr. 100'000.--.*

*3 Per i requisiti del concorso, per l'apertura e l'esame delle offerte, sono applicabili le disposizioni dei capitoli III e V della Legge sugli appalti.*

*4 (Ex cpv. 3)*

## COMMENTO

Al riguardo delle modifiche intervenute all'art. 113 LOC si sottolineano questi aspetti.

### **Adeguamento degli importi**

Sono stati in primo luogo adeguati gli importi oltre il quale il Comune deve procedere nell'aggiudicazione di lavori, forniture e prestazioni di servizio attraverso la procedura del pubblico concorso; ciò tenuto conto dell'evoluzione dei prezzi intervenuta dall'ultima revisione della LOC nel 1987.

Il limite fissato dalla LOC (cpv. 1) è ora di fr. 10'000.--; al di sotto del medesimo, per legge, è quindi senz'altro possibile procedere via trattative dirette o via licitazione privata.

La LOC (cpv. 2) prevede poi che il regolamento comunale possa aumentare tale importo fino a fr. 100'000.--; come già accade attualmente, la delega non conferisce però margine di autonomia comunale intoccabile. I Comuni possono piuttosto muoversi nel fissare l'importo di regolamento avuto riguardo dell'importanza del bilancio comunale. Al legislativo locale è pertanto data facoltà di regolamentare la questione in rapporto alle effettive esigenze gestionali del comune.

L'Autorità di vigilanza si riserva in sede di approvazione del regolamento di valutare l'ampiezza della delega secondo questi criteri:

## ARTICOLO 113

In quella sede saranno indicativi i seguenti importi, intesi quali importi massimi accettabili

<b>Abitanti del Comune</b>	<b>Importo massimo di Regolamento</b>
Fino a 1'000	Fr. 20'000.--
Da 1'000 fino a 5'000	Fr. 40'000.--
Da 5'000 fino a 10'000	Fr. 60'000.--
Oltre 10'000	Fr. 100'000.--

### **Applicazione Legge appalti – cpv. 3**

I criteri stabiliti dalla Legge appalti, ai capitoli III e V, in merito ai requisiti del concorso, all'apertura e all'esame delle offerte, sono applicabili anche alle procedure d'aggiudicazione in ambito comunale che non soggiacciono alla Legge appalti. Si soddisfa quindi parzialmente quanto postulato con l'iniziativa parlamentare 30 settembre 1996 dall'on. Sergi e confirmatari al proposito; il legislatore non ha per contro ritenuto di sottomettere i criteri di aggiudicazione ai parametri di questa legge (regola del 5%), come chiesto dall'iniziativa. I limiti posti dalla giurisprudenza del Tribunale amministrativo sono apparsi sufficienti a tutelare i diritti collettivi e dei concorrenti; pure non si sono potute ignorare le legittime volontà di molti Municipi di tutelare le imprese locali, specialmente in località discoste.

### **Ambito d'applicazione dell'art. 113 LOC**

L'art. 113 LOC è applicabile ai lavori, alle forniture e, ora, anche, alle prestazione di servizio. L'aggiunta di quest'ultima prestazione è avvenuta in sede di discussione del Gran Consiglio. Con quest'ultima modifica si è inteso creare un'unità procedurale per tutte le delibere di prestazione non sussidiate; l'idea di fondo è quella di allinearsi al progetto di nuova Legge sulle commesse pubbliche applicabile in linea di principio a tutte le commesse pubbliche: commesse edili, commesse di fornitura e commesse di servizio; occorre comunque rilevare che questo progetto prevede la possibilità da parte del Consiglio di Stato, sentiti gli ambienti economici, di fissare le condizioni che consentono la scelta dell'aggiudicazione mediante invito o incarico diretto (art. 6 progetto).

Per prestazione di servizio, secondo il progetto di nuova Legge sulle commesse occorre intendere *“quelle commesse che non possono essere annoverate nei lavori o nelle forniture”* (cfr. Messaggio del Consiglio di Stato del 28 ottobre 1998 – pag. 9). Sono tali ad esempio i servizi di trasporto merci e viaggiatori, i servizi di telecomunicazione, le prestazioni EED, i servizi di consulenza aziendale, le ricerche di mercato e demoscopico, le prestazioni degli studi di architettura e di ingegneria, perizie, consulenza tecnica e la pianificazione, le prestazioni di servizi nel campo dell'editoria e della stampa, ecc.. L'elenco non è ovviamente esaustivo.

Si sottolinea pertanto una modifica rilevante rispetto alla situazione attuale: l'aggiudicazione di mandati di progettazione, di studi tecnici, di perizie, ecc. dovrà ora avvenire tramite pubblico concorso.

## ARTICOLO 115

### ATTUALE

#### **Spese non preventivate.**

Il Municipio può fare spese correnti non preventivate, senza il consenso dell'Assemblea o del Consiglio comunale, fino all'importo annuo complessivo stabilito dal regolamento comunale, avuto riguardo all'importanza del bilancio del comune sino ad un massimo di fr. 20'000.--.

### NUOVA VERSIONE

#### **Spese non preventivate.**

*Fino ad un importo annuo complessivo stabilito dal regolamento comunale in rapporto all'importanza del bilancio del comune, comunque non superiore a fr. 50'000.--, il municipio può effettuare spese correnti non preventivate.*

## COMMENTO

Rivalutando l'autonomia del legislatore locale nel definire i limiti operativi del Municipio, si è rivisto pure l'importo entro il quale il Municipio può effettuare spese correnti non preventivate, ovvero fino ad un massimo di fr. 50'000.

Ancorché sia mantenuto il principio secondo cui l'Esecutivo non può discostarsi dai contenuti di preventivo, non si possono ignorare le circostanze e gli imprevisti influenzanti l'agire municipale a livello di gestione corrente; pretendere che ogni volta che si verificano fattori determinanti una lievitazione del preventivo sia interpellato il Legislativo sarebbe un inutile formalismo.

Si ribadisce comunque che:

- l'importo in questione va destinato a spese di gestione corrente non preventivate: ovvero a spese per interventi, ecc., di natura corrente, non rientranti negli importi globali già destinati a preventivo ad un certo tipo di intervento (vedi ad esempio la manutenzione strade);
- l'importo deve essere inteso come tetto massimo della globalità delle spese correnti non preventivate che il Municipio è autorizzato a fare in un anno di gestione.

Come già accade attualmente e come è il caso per quella dell'art. 113 LOC, la delega non conferisce un margine di autonomia comunale intoccabile. I Comuni possono piuttosto muoversi nel fissare l'importo di regolamento avuto riguardo dell'importanza del bilancio del comune. Al legislativo locale è pertanto data facoltà di regolamentare la questione in rapporto alle effettive esigenze gestionali del singolo comune.

L'Autorità di vigilanza si riserva quindi in sede di approvazione del regolamento di valutare l'ampiezza della delega. In quella sede saranno indicativi i seguenti importi, intesi quali importi massimi accettabili

<b>Abitanti del Comune</b>	<b>Importo massimo di Regolamento</b>
Fino a 1'000	Fr. 10'000.--
Da 1'000 a 5'000	Fr. 20'000.--
Da 5'000 a 10'000	Fr. 30'000.--
Oltre 10'000	Fr. 50'000.--

## ARTICOLO 119 lett. e)

### ATTUALE

#### **In particolare il sindaco:**

e) ordina l'esposizione degli atti governativi, degli avvisi di convocazione e delle risoluzioni dell'assemblea comunale, del consiglio comunale e del Municipio ai sensi degli art. 41, 74 e 111;

### NUOVA VERSIONE

#### ***In particolare il sindaco:***

*e) ordina l'esposizione degli atti governativi e del municipio ai sensi dell'art. 111.*

### **COMMENTO**

L'adeguamento della norma si è resa indispensabile per tenere conto delle modifiche apportate dal Gran Consiglio il 20 giugno 1994 agli artt. 41 cpv. 1 e 74 cpv. 1 LOC secondo cui al Presidente del Legislativo oltre che pubblicare la convocazione dell'Assemblea e del Consiglio comunale compete pure pubblicare le decisioni adottate da questi organi.

## ARTICOLO 122

ATTUALE

**Misure coercitive.**

Il Sindaco può ordinare l'arresto fino a ventiquattro ore di persone che mettono in serio pericolo la vita o il patrimonio di terzi, quando il pericolo non è altrimenti ovviabile, avvisandone immediatamente la procura pubblica.

NUOVA VERSIONE

**Misure coercitive.**

*Abrogato.*

### COMMENTO

Il Codice di procedura penale (CPP) del 10 luglio 1941, nella sua versione anteriore all'entrata in vigore della riforma parziale vigente avvenuta il 1. gennaio 1993, comprendeva nella sezione dedicata alla polizia giudiziaria e alle informazioni preliminari, l'art. 139 del seguente tenore: *"I sindaci ed i municipali, nel cui comune viene commesso un reato d'azione pubblica, devono darne immediatamente comunicazione al Procuratore pubblico o al Giudice di Pace del loro circolo."*

Questo obbligo di denuncia non figura più nel vigente CPP, poiché non è stato ripreso nella suddetta riforma parziale (vedi Messaggio aggiuntivo del 20 marzo 1991 concernente la revisione totale del CPP - pag. 136).

Considerata questa modifica, si è ritenuto che non avesse più ragione di sussistere la competenza del Sindaco dell'art. 122 LOC. Nei casi di necessità e di urgenza è infatti sempre possibile far capo ai servizi della Polizia cantonale e del Ministero pubblico.

## ARTICOLO 123

ATTUALE

### **Misure preventive.**

Per prevenire imminenti atti perseguibili penalmente, il Sindaco può porre provvisoriamente sotto sorveglianza individui socialmente pericolosi, nonché prendere sotto la sua protezione persone minacciate, avvertendo subito l'autorità competente per gli ulteriori provvedimenti.

NUOVA VERSIONE

### ***Misure preventive.***

*Abrogato.*

### **COMMENTO**

Si rimanda al commento dell'articolo precedente. Le motivazioni ivi espresse valgono anche per le misure preventive.

## ARTICOLO 130 cpv. 2, 3 e 4

### ATTUALE

#### **Periodo di prova.**

1 Per tutti i dipendenti di nuova nomina il primo anno di impiego è considerato periodo di prova.

2 Il rapporto può essere disdetto per la fine di ogni mese con trenta giorni di preavviso.

### PROPOSTA

#### ***Periodo di prova***

*1 Immutato.*

*2 Per i dipendenti, la cui assunzione è subordinata al conseguimento di un attestato di idoneità, la durata del periodo di prova è prolungata fino al conseguimento di detto attestato.*

*3 Nei casi dubbi il municipio ha la facoltà di prolungare il periodo di prova sino ad un massimo di due anni.*

*3 Ex cpv. 2.*

## COMMENTO

La facoltà di cui al cpv. 3 è già prevista per i funzionari dello Stato (cfr. art. 18 cpv. 4 LORD); non vi sono quindi impedimenti affinché alla stessa possano far capo i Municipi nei confronti dei dipendenti comunali.

La modifica vuole inoltre rispondere alle difficoltà nell'applicazione della norma nei confronti dei segretari comunali e degli agenti di polizia comunale, professioni assoggettate all'obbligo di frequenza di corsi di abilitazione della durata di ca. 2 anni; si rende pertanto necessario introdurre nella legge una riserva per tali funzioni: il periodo di prova per questi scadrà al conseguimento dell'attestato di capacità (cpv. 2).

Riassumendo per quel che attiene al periodo di prova a seguito della modifica si presenta questa situazione:

<b><i>Tipo di situazione</i></b>	<b><i>Periodo di prova</i></b>
Situazione ordinaria	1 anno
Casi dubbi	Massimo 2 anni, su decisione municipale
Dipendenti con attestato particolare	Al conseguimento dell'attestato

## ARTICOLO 135 cpv. 3

### ATTUALE

#### **Regolamento organico dei dipendenti comunali**

3 In deroga alle disposizioni di questo titolo, i comuni possono adottare le disposizioni della LORD che disciplinano la durata e lo scioglimento del rapporto d'impiego.

### NUOVA VERSIONE

#### ***Regolamento organico dei dipendenti comunali***

*3 In deroga alle disposizioni di questo titolo, i comuni possono adottare le disposizioni della LORD.*

### **COMMENTO**

A seguito della modifica vi sarà la possibilità di applicare in toto le disposizioni della LORD in deroga a quelle della LOC, quindi non più unicamente quelle inerenti alla durata e allo scioglimento del rapporto d'impiego. La modifica è scaturita da una proposta della commissione della legislazione, nel cui rapporto si legge (cfr. rapporto 15 gennaio 1999 pag. 17): *“Simile soluzione torna a favore dei piccoli comuni che, pur avendo regolamenti propri, faticano a seguire l'evoluzione giurisprudenziale in materia”*.

## ARTICOLO 137 cpv. 1

ATTUALE

**Competenze:  
a) in genere;**

1 Il Segretario è responsabile della Cancelleria comunale.

PROPOSTA

**Competenze:  
a) in genere**

*1 Il Segretario è responsabile della cancelleria comunale ed è capo del personale.*

### **COMMENTO**

Unicamente il 7% dei Segretari comunali del Cantone non dispone di alcun collaboratore in pianta stabile che lo coadiuva nell'espletamento delle incombenze; trattasi di comuni sino a 250 abitanti. Il dato è desunto dallo studio allestito per conto dell'Unione dei segretari comunali dal dott. P. L. Neuroni riguardante l'indagine sull'attività del segretario comunale ticinese. E' quindi necessario e giustificato sancire nella Legge che il segretario comunale non solo è responsabile della cancelleria, ma è anche capo del personale a lui direttamente subordinato.

Con "*capo del personale*" si intende che il Segretario è a capo della scala gerarchica del personale con il compito di dare le necessarie direttive esecutivo-amministrative ai dipendenti comunali e soprattutto di controllo sul buon funzionamento di tutto l'apparato amministrativo comunale. Anche dal profilo formale, le competenze del Segretario in quest'ambito potranno ampliarsi mediante la delega per il disbrigo di determinati affari correnti, ora possibile secondo l'art. 9 LOC.

Per chiarezza potrà essere utile che le competenze del Segretario al riguardo vengano riassunte in un cahier de charges.

# ARTICOLO 156 cpv. 1

## ATTUALE

### **Piano finanziario.**

1 Il comune può dotarsi di un piano finanziario, allestito dal Municipio e che contiene le indicazioni:

- a) sulle spese e ricavi della gestione corrente;
- b) sugli investimenti;
- c) sul fabbisogno finanziario e il possibile finanziamento;
- d) sull'evoluzione del patrimonio, dei debiti e del capitale proprio.

2 Il piano finanziario deve essere sottoposto per discussione all'assemblea o al consiglio comunale.

## NUOVA VERSIONE

### ***Piano finanziario.***

*1 Il comune può dotarsi di un piano finanziario, allestito dal municipio, che contenga le indicazioni:*

- a) immutata;*
- b) immutata;*
- c) immutata,*
- d) immutata.*

*2 Per il comune oltre 500 abitanti il piano finanziario è obbligatorio.*

*3 Ex. cpv. 2*

## **COMMENTO**

Ribadita l'importanza della pianificazione finanziaria per la gestione del Comune moderno, si ritiene doveroso rendere obbligatorio per i Comuni con un minimo di risorse autonome il dotarsi dello strumento del piano finanziario. Si postula così una ottimale concretizzazione dei postulati codificati dagli articoli 1 e 6 del Regolamento sulla gestione finanziaria e la contabilità dei Comuni. Ancorché i contenuti del medesimo non possano costituire vincolo per i preventivi allestiti dal Municipio si ritiene che in sede di controllo finanziario il Legislativo possa così disporre delle informazioni essenziali per meglio valutare la conduzione municipale, evitando che le verifiche siano attuate su una sola base di annualità. Resta impregiudicata la facoltà dei Municipio di avvalersi del supporto di fiduciari esterni per l'allestimento del piano finanziario.

Il piano finanziario deve essere allestito preferibilmente ogni quattro anni in corrispondenza del periodo di legislatura. Per la prima volta verrà quindi allestito per il periodo 2001-2004, il primo anno del piano finanziario sarà quindi quello successivo alle elezioni comunali.

## ARTICOLO 157 cpv. 1

### ATTUALE

#### **Contenuto dei preventivo.**

1 Il preventivo deve contenere le previsioni sui ricavi e sulle spese della gestione corrente con esplicita indicazione del fabbisogno da coprire con l'imposta comunale.

### PROPOSTA

#### ***Contenuto del preventivo.***

*1 Il preventivo deve contenere le previsioni sui ricavi, sulle spese di gestione corrente con esplicita indicazione del fabbisogno. Deve inoltre dare indicazioni sul gettito dell'imposta comunale, determinando il presumibile risultato d'esercizio.*

## **COMMENTO**

La proposta di inserire a preventivo una previsione indicativa sul gettito d'imposta ha come scopo di rafforzarne la portata da un punto di vista finanziario, nel senso che in questo modo si potrà desumere il risultato previsto della gestione corrente. Conoscere il risultato previsto della gestione corrente permette di dare una valutazione migliore della situazione finanziaria e di valutare con maggiori elementi il preventivo nel suo insieme.

Il saldo del preventivo della gestione corrente indica il fabbisogno, cioè la differenza tra le spese ed i ricavi extra fiscali (i ricavi senza le imposte comunali). Il fabbisogno di preventivo è sovente oltremodo pessimistico nel senso che per non correre il rischio di avere dei sorpassi a consuntivo (giustificabili da un profilo economico ma problematici, a volte, da un punto di vista politico), si preventivano spese oggettivamente troppo elevate. Questo fatto però svisciva in una certa misura il significato di previsione finanziaria del preventivo.

Il dovere dare delle indicazioni sul gettito d'imposta previsto e quindi sul prevedibile risultato di gestione corrente indurrà gli amministratori ad essere più oggettivi nella previsione delle spese e dei ricavi, determinando così in modo più realistico il fabbisogno.

Viste le reazioni scaturite dalla procedura di consultazione non si è ritenuto di mantenere la proposta iniziale di inserire nel conto preventivo vero e proprio la previsione del gettito d'imposta, ritenuto come il legislativo sia chiamato ad approvare (come in precedenza) unicamente il fabbisogno e considerato come la competenza di fissare il moltiplicatore d'imposta resti al Municipio.

Si è risolto pertanto di indicare la previsione del gettito d'imposta unicamente **nel riassunto del preventivo (si rammenta che l'allestimento del riassunto del preventivo è obbligatorio come prevede il Manuale di contabilità per i Comuni ticinesi al capitolo 16.3)**. Nel conto preventivo di dettaglio della gestione corrente non figurerà la previsione del gettito d'imposta.

La valutazione delle imposte comunali da inserire nel riassunto del preventivo presuppone, oltre che un'ipotesi sull'evoluzione del gettito cantonale anche l'applicazione di un determinato moltiplicatore d'imposta che, di regola, sarà quello dell'anno precedente, ritenuto in particolare come la politica del moltiplicatore a livello comunale debba svilupparsi nel medio termine.

## ARTICOLO 157 cpv. 1

### Esempio

#### Riassunto dei preventivo per l'esercizio 1998

##### Conto di gestione corrente

uscite correnti	69'000	
+ ammortamenti amministrativi	5'500	
+ addebiti interni	1'600	
Totale spese correnti		76100
entrate correnti (senza imposte comunali)	29'000	
+ accrediti interni	1'600	
Totale ricavi correnti (senza imposte comunali)		<u>30'600</u>
<b>Fabbisogno</b>		<b><u>45'500</u></b>
<b>Gettito imposta comunale <sup>1)</sup></b>		<b><u>45'800</u></b>
<b>Avanzo d'esercizio</b>		<b><u>300</u></b>

##### Conto investimenti in beni amministrativi

uscite per investimenti		6'000
./ entrate per investimenti		<u>1'500</u>
<b>Onere netto per investimenti</b>		<b><u>4'500</u></b>

##### Conto di chiusura

Onere netto per investimenti		4'500
ammortamenti amministrativi	5'500	
+ avanzo d'esercizio	<u>300</u>	
Autofinanziamento		<u>5'800</u>
<b>Avanzo totale</b>		<b><u>1'300</u></b>

#### 1) Dettaglio gettito imposta comunale:

gettito dell'imposta delle persone fisiche	36'000
gettito dell'imposta delle persone giuridiche	8'000
gettito dell'imposta immobiliare comunale	1'500
gettito dell'imposta personale	<u>300</u>
	<u>45'800</u>

Moltiplicatore d'imposta applicato: 95%

## ARTICOLO 161 cpv. 3 (nuovo)

ATTUALE

**Debito pubblico ed autofinanziamento.**

1 Il debito pubblico è costituito dalla differenza fra il totale dei debiti ed il valore dei beni patrimoniali allibrati a bilancio.

2 L'autofinanziamento è la somma algebrica degli ammortamenti sui beni amministrativi e dell'avanzo o del disavanzo del conto di gestione corrente.

PROPOSTA

***Debito pubblico ed autofinanziamento.***

**NUOVO**

***3 Il municipio provvede a contrarre i prestiti necessari a sopperire al fabbisogno di liquidità non coperto dall'autofinanziamento.***

### COMMENTO

Con l'aggiunta del capoverso 3 si intende promuovere l'autofinanziamento degli investimenti, nel senso che, per finanziare gli investimenti, il Comune dapprima fa capo alla liquidità di cui dispone, e solo per la parte che non è in grado di autofinanziare ricorre al prestito.

Scopo della promozione dell'autofinanziamento è quello di minimizzare il costo degli interessi, evitando che il Comune pur disponendo di liquidità si rivolga agli istituti di credito per finanziare gli investimenti.

Si tratta inoltre di passare ad un concetto globale di determinazione della necessità di finanziamento e della sua copertura, nel senso che bisogna determinare l'ammontare globale del fabbisogno di finanziamento tenendo conto degli investimenti che si intendono realizzare, dell'autofinanziamento prodotto dalla gestione corrente, dei prestiti che giungono a scadenza e di altre eventuali entrate e uscite.

Si tratterà quindi nel futuro di introdurre gli strumenti tecnici atti a determinare il fabbisogno di liquidità quali ad esempio i piani di tesoreria.

Questo nuovo capoverso inoltre assegna al Municipio la competenza per quanto riguarda la stipulazione di prestiti con le banche od altri enti finanziatori ed è da mettere in relazione con le modifiche apportate all'art. 13 lett. g) ed i) e all'art. 205 LOC.

La stipulazione di prestiti viene considerato atto tecnico da affidare al Municipio ritenuto che l'atto politico è quello del legislativo nel momento in cui vota i crediti per la realizzazione delle opere. Il reperire il finanziamento è unicamente la conseguenza della decisione di realizzare una determinata opera.

Va da sé che il Municipio reperirà i prestiti necessari ottimizzando tutti gli aspetti rilevanti di simili operazioni quali il tasso di interesse, la durata del prestito, le condizioni di rimborso, il tipo di prestito, l'opportunità di diversificare gli enti creditori ed eventualmente altro ancora.

## ARTICOLO 162 cpv. 2 lett. b

### ATTUALE

#### **Moltiplicatore.**

1 Il moltiplicatore è il rapporto percentuale tra il fabbisogno ed il gettito dell'imposta cantonale base.

2 Il Municipio lo stabilisce annualmente, dopo l'approvazione del conto consuntivo dell'anno precedente, secondo i seguenti criteri:

- a)aggiorna, se necessario, il fabbisogno di preventivo;
- b)tiene conto dell'avanzo, rispettivamente del disavanzo degli esercizi precedenti;
- c)*deduce* l'imposta personale e l'imposta immobiliare.

### NUOVA PROPOSTA

#### ***Moltiplicatore***

*1 Immutato*

*2 Il municipio lo stabilisce annualmente dopo l'approvazione del conto consuntivo dell'anno precedente, secondo i seguenti criteri:*

- a) immutata;*
- b) tiene conto dell'ammontare del capitale proprio e del disavanzo degli esercizi precedenti;*
- c) immutata.*

## **COMMENTO**

La nuova formulazione di cui alla lett. b) del cpv. 2 ha solo carattere redazionale.

La proposta del Messaggio governativo di dare la possibilità al Municipio di fissare il moltiplicatore d'imposta dopo l'approvazione del preventivo non ha trovato il consenso del Gran Consiglio per cui, come sinora, la fissazione del moltiplicatore d'imposta di un determinato anno potrà avvenire solo dopo l'approvazione del consuntivo dell'anno precedente.

## ARTICOLO 164a (nuovo)

ATTUALE

NUOVA VERSIONE

### ***Credito quadro***

*1 I comuni possono utilizzare il credito quadro per la realizzazione di un programma di investimenti articolato in più interventi.*

*2 La decisione del legislativo deve contemplare:*

*a) il progetto di massima delle opere da realizzare;*

*b) l'ammontare massimo del credito quadro;*

*c) l'organo competente per la suddivisione in singoli crediti d'impegno;*

*g) il termine entro il quale decade se non utilizzato.*

## COMMENTO

### ***Considerazioni generali***

Con la revisione si è ritenuto di mettere a disposizione degli amministratori comunali un nuovo strumento operativo: il credito quadro; il medesimo è peraltro utilizzato anche a livello cantonale (cfr. art. 24 Legge sulla gestione finanziaria dello Stato).

In settori come quello dello smaltimento delle acque, della captazione e della distribuzione dell'acqua potabile, della costruzione e della manutenzione di strade, ecc., non di rado si è infatti confrontati con investimenti suddivisibili in svariati lotti di intervento. Seguendo l'usuale iter procedurale dell'art. 13 lit. g LOC, per ciascuna di queste tappe occorre interpellare il Legislativo e le sue Commissioni, sulla base di un progetto e di un preventivo definitivo; spesso per ciascuna di esse è poi indispensabile una decisione di istanze cantonali, qualora si tratta di investimenti sussidiabili. Dal profilo procedurale ciò crea un notevole ingombro procedurale, non sempre giustificato visto che per questo tipo di investimenti spesso si tratta semplicemente di puntuali decisioni concretizzanti dal lato tecnico decisioni vincolanti precedentemente prese (vedi ad esempio a livello di PGS).

In sostanza, e riassumendo, il fine di questo nuovo strumento operativo è quello di snellire le procedure in ambiti in cui, una volta fissati e decisi i cardini tecnici fondamentali, vi è preponderante componente tecnica nella puntuale decisione di realizzare le singole tappe di intervento. Le decisioni relative a questa fase possono pertanto essere delegate al Municipio, all'indirizzo del quale il Legislativo può però dare indicazioni sul come procedere nel caso in cui dovessero verificarsi determinate circostanze (vedi in seguito).

## **ARTICOLO 164a (NUOVO)**

Al riguardo si vedano pure le argomentazioni formulate nelle considerazioni introduttive del Messaggio del Consiglio di Stato circa il progetto di revisione (cfr. pagine 7 e 8).

### ***Ambiti di applicazione***

Lo strumento del credito quadro è stato pensato per la realizzazione di opere per loro natura suddivisibili in diverse tappe di esecuzione. Di norma la decisione circa le stesse richiede ogni volta la valutazione di elementi tecnici e finanziari di base spesso simili fra loro, oppure una valutazione preliminare valida per tutte.

Esso è pertanto adatto per decisioni in questi settori quali:

- ◆ la realizzazione di opere di urbanizzazione, che devono seguire una determinata impostazione definita o definibile preventivamente, si pensi in particolare:
  - ❖ all'esecuzione delle opere di PGS, in specie delle canalizzazioni acque luride e meteoriche;
  - ❖ all'esecuzione dell'urbanizzazione (strade, condotte acqua potabile, canalizzazione, illuminazione, ecc.) in quartieri secondo un determinato Piano di insediamento;
- ◆ alla manutenzione straordinaria e alla sostituzione, secondo un determinato programma e una determinata impostazione, delle infrastrutture d'urbanizzazione.

L'elenco non è ovviamente esaustivo; l'esperienza pratica potrà evidenziare senz'altro altri settori d'applicazione.

### ***Modalità procedurali***

Circa l'utilizzo dello strumento del credito quadro si sottolineano questi aspetti procedurali.

#### **Messaggio municipale di richiesta del credito quadro**

La richiesta del credito quadro deve fare oggetto di un messaggio municipale, che seguirà l'usuale iter di trattazione dei messaggi municipali.

Il MM accompagnante la richiesta del credito quadro dovrà però contenere, rispettivamente allo stesso dovranno essere allegati:

- ◆ l'indicazione della necessità e degli scopi della richiesta;
- ◆ una descrizione del progetto di massima nella sua globalità;
- ◆ l'indicazione delle previste tappe di esecuzione e dei criteri tecnici e finanziari alla base della definizione delle stesse;

## ARTICOLO 164a (NUOVO)

- ◆ programma e tempi di realizzazione delle medesime;
- ◆ il preventivo di massima circa la spesa totale lorda, con l'indicazione del credito necessario per la realizzazione globale e delle singole tappe.

Il dispositivo di risoluzione dovrà pertanto indicare (art. 164a cpv. 2 LOC):

- ❖ la richiesta di approvazione del progetto di massima delle opere;
- ❖ la richiesta della concessione del credito globale;
- ❖ evt. l'approvazione di un programma di esecuzione delle singole tappe;
- ❖ il Municipio quale organo competente per la suddivisione in singoli crediti d'impegno del credito quadro concesso (vedi rapporto commissione legislazione – pag. 19);
- ❖ il termine di scadenza del credito quadro.

### Decisione del Legislativo di concessione del credito quadro; cautele e controlli

Con la concessione del credito quadro il Legislativo abilita espressamente il Municipio ad utilizzare il credito quadro; esso lo autorizza a suddividerlo in singoli crediti d'opera senza che più sia necessario alcun suo pronunciamento in merito. Di principio, riservate le possibilità di controllo di quest'organo (vedi in seguito), Assemblea e Consiglio comunale non vengono successivamente più interpellati prima della messa in esecuzione; viene quindi a cadere la puntuale valutazione per singola tappa, atta a chiarire l'opportunità della sua realizzazione data una determinata situazione economica del Comune.

E' quindi fondamentale che in sede di decisione di stanziamento del credito quadro vengano fatte le necessarie valutazioni e si agisca con cautela, così da evitare a lunga scadenza la messa in atto di interventi non sostenibili economicamente per il Comune. Non va infatti dimenticato che a dipendenza della scadenza del credito, le implicazioni di detta decisione possono proiettarsi in un futuro non immediatamente vicino.

Occorre quindi che Municipio e Legislativo ponderino attentamente le conseguenze globali della realizzazione, soprattutto dal profilo finanziario. E' in particolare necessario che la decisione di stanziamento del credito quadro sia preceduta da un'oculata pianificazione finanziaria; l'importo del credito, quindi il programma d'esecuzione, dovranno essere commisurati alle disponibilità finanziarie del Comune. Ciò posto, oltre agli elementi di cui sopra, è pensabile che nella sua decisione iniziale il Legislativo vincoli il Municipio a risottoporgli la questione al verificarsi di determinate evenienze o al mutare delle circostanze iniziali.

### Controllo successivo da parte del Legislativo

Il Municipio è vincolato al limite di credito e al progetto di massima per quanto riguarda il tipo d'opera, la sua collocazione sul territorio e il relativo impatto finanziario. La verifica del Legislativo dovrà principalmente avvenire in occasione dell'esame sui conti. E' al riguardo pensabile che il Legislativo si riservi speciali modalità di controllo sull'utilizzazione del credito, quali rapporti periodici o altro, al di là di quanto già previsto a livello di controllo finanziario (art. 21 Regolamento sulla gestione finanziaria e sulla contabilità dei comuni). Come detto, il Legislativo potrebbe inoltre indicare al Municipio di ripresentare la questione al verificarsi di determinate circostanze.

## ARTICOLO 168

### ATTUALE

#### **Sorpassi per investimenti.**

1 I sorpassi di credito per investimento od opere pubbliche vanno messi in evidenza e giustificati nel consuntivo.

2 Tali sorpassi devono inoltre essere approvati separatamente con apposito messaggio, secondo le norme previste per i relativi crediti.

### PROPOSTA

#### ***Credito suppletorio.***

*1 Il credito suppletorio è il complemento di un credito d'investimento.*

*2 Il credito suppletorio deve essere chiesto se il sorpasso accertato sarà di almeno il 10% del credito originario e superiore a 20'000.-- fr. Tali sorpassi devono essere approvati con apposito messaggio secondo le norme previste per i relativi crediti. Per sorpassi inferiori è sufficiente chiedere la ratifica ad opera terminata.*

*3 La richiesta deve essere presentata non appena il sorpasso diventa prevedibile.*

## COMMENTO

Allo scopo di una migliore chiarezza, al cpv. 1 è indicata la definizione di *credito suppletorio*: si tratta di un credito che viene chiesto in seconda battuta a complemento del credito iniziale per l'esecuzione di un'opera, per una spesa di investimento, ecc.. In materia di realizzazione di opere pubbliche, il credito suppletorio può essere richiesto perché nella fase esecutiva si è oltrepassato il limite di credito concesso dal legislativo; tecnicamente si parlerà allora di (intervenuto) sorpasso di credito; la richiesta può però anche essere sottoposta al legislativo poiché si prevede di oltrepassare detto limite con interventi futuri non ancora in atto.

Analogamente a quanto prevede la Legge sulla gestione finanziaria dello Stato (art. 25), al cpv. 2 si è ritenuto più confacente con l'odierna realtà amministrativa dei Comuni introdurre per i sorpassi su crediti d'investimento una soglia pecuniaria sulla quale basare l'avvio della procedura di coinvolgimento immediato del legislativo con un MM al suo indirizzo che seguirà l'usuale iter di trattazione. Il sorpasso accertato, calcolato sulla base dei costi presumibili o certi dei lavori eseguiti fino ad allora, deve ammontare ad *almeno il 10% del credito originario e essere superiore a 20'000.-- fr.* Tenuto conto delle normali esigenze dei cantieri, dei rincari sui salari o sui materiali, entro questi limiti il Municipio è ora legittimato a sottoporre il rendiconto delle opere in sede di liquidazione finale. Va d'altra parte opportunamente rammentato come l'art. 21 R sulla gestione finanziaria e la contabilità dei Comuni per il quale è pure prevista una proposta di modifica, permetta al legislativo di essere informato sull'utilizzo dei crediti per opere la cui esecuzione si svolge su di un lasso di tempo superiore all'esercizio annuale; in tal senso si ribadisce come la sede ottimale per un efficace controllo finanziario sia da collocare in sede di esame dei conti consuntivi (parte investimenti).

## ARTICOLO 171 cpv. 2

ATTUALE

### **Norme per i libri contabili e i conti.**

2 Il Consiglio di Stato emana disposizioni per uniformare il piano dei conti, i criteri di valutazione contabile e i tassi di ammortamento differenziati.

NUOVA VERSIONE

### ***Norme per i libri contabili e i conti***

*2 Il Dipartimento emana disposizioni per uniformare il piano dei conti, i criteri di valutazione contabile e i tassi di ammortamento differenziati.*

## **COMMENTO**

In relazione al vigente art. 215 LOC si è ritenuto necessario adeguare la designazione dell'autorità competente.

## ARTICOLO 171a (nuovo)

ATTUALE

NUOVA VERSIONE

### **Controllo finanziario.**

*1 Il controllo della gestione finanziaria e della tenuta dei conti compete alla commissione della gestione.*

*2 Per agevolare il compito del controllo finanziario il comune può dotarsi di un organo peritale di controllo sottoposto amministrativamente al municipio. A tale scopo il municipio affida il mandato ad un ufficio di controllo esterno.*

*3 Nell'esercizio delle sue competenze quale organo con funzione di vigilanza generale, la commissione della gestione ha diritto di prendere conoscenza del contenuto dei rapporti dell'organo peritale di controllo, come pure di richiedere informazioni supplementari.*

*4 Il regolamento di applicazione fissa i contenuti minimi del rapporto allestito dall'organo peritale di controllo.*

### **COMMENTO**

La revisione esterna rimane facoltativa come finora, il ruolo della Commissione della gestione viene infatti ribadito. Viene confermata la possibilità per il Comune, mediante regolamento, di istituire un organo peritale di controllo esterno sottoposto amministrativamente al Municipio. La possibilità di ricorrere ad un organo peritale esterno di controllo è ora però enunciata dalla Legge e non più come sinora dal Regolamento. Questo è da intendere quale volontà di promuovere questo strumento a supporto dell'operato della Commissione della gestione nel rispetto dell'autonomia comunale.

Il capoverso 3 stabilisce il diritto della commissione della gestione di prendere conoscenza del contenuto dei rapporti dell'organo peritale di controllo e di chiedere informazioni supplementari,

Il capoverso 4 rimanda al regolamento d'applicazione per la fissazione dei contenuti minimi del rapporto allestito dall'organo peritale di controllo.

Gli articoli 30 e 31 del Regolamento sulla gestione finanziaria e sulla contabilità dei Comuni saranno adeguati a questa nuova impostazione.

## ARTICOLO 178

### ATTUALE

#### **Beni patrimoniali**

1 I beni patrimoniali sono beni comunali privi di uno scopo pubblico diretto.

2 I beni patrimoniali possono essere alienati:

- a) per ammortizzare debiti;
- b) per finanziare opere di pubblica utilità;
- c) eccezionalmente per far fronte a bisogni correnti del bilancio purché non siano pregiudicati gli interessi della collettività.

### NUOVA VERSIONE

#### ***Beni patrimoniali***

*1 I beni patrimoniali sono beni comunali privi di uno scopo pubblico diretto.*

*2 I beni patrimoniali possono essere alienati, purché non siano pregiudicati gli interessi collettivi.*

### **COMMENTO**

Privilegiando in questo ambito un discorso di totale autonomia decisionale per gli organi del comune, sono state stralciate le condizioni indicate dall'attuale art. 178 cpv. 2 litt. a , b , c LOC per l'alienazione di beni patrimoniali comunali; le stesse sono infatti da considerare eccessivamente restrittive. La scelta del momento della vendita di un bene può infatti essere dettata da particolari contingenze o situazioni di mercato, estranee alla destinazione dell'introito pecuniario. Si è reputato che il Municipio e il Legislativo siano sufficientemente in grado di valutare l'opportunità di alienare i beni comunali nel rispetto degli interessi pubblici.

## ARTICOLO 192 cpv. 2 e 3

ATTUALE

### **Ordinanze.**

2 Le ordinanze sono esposte all'albo comunale per un periodo di almeno quindici giorni.

3 Il Consiglio di Stato, d'ufficio o su ricorso, può dichiarare nulle in tutto o in parte le ordinanze.

NUOVA VERSIONE

### ***Ordinanze.***

*2 Le ordinanze sono esposte all'albo comunale per un periodo di quindici giorni durante il quale è ammesso il ricorso al Consiglio di Stato contro le disposizioni in esse contenute.*

*3 Abrogato.*

## **COMMENTO**

E' intervenuta una modifica redazionale: si è ripreso al cpv. 2 il testo di cui al vigente art. 187 lett. a LOC; ciò ha permesso nel contempo di abrogare il cpv. 3.

## ARTICOLO 194

ATTUALE

### **Vigilanza.**

1 I comuni, nel rispetto della loro autonomia, sono sottoposti alla vigilanza del Cantone.

2 Essa è esercitata dal Consiglio di Stato che designa il Dipartimento competente.

NUOVA VERSIONE

### ***Vigilanza.***

*I comuni, nel rispetto della loro autonomia, sono sottoposti alla vigilanza del Consiglio di Stato, che designa il Dipartimento competente.*

## **COMMENTO**

Per rapporto alla versione precedente vi è stata unicamente una modifica di tipo redazionale.

## ARTICOLO 195 cpv. 1 lett. c) e 3

ATTUALE

### Limiti

- 1 La vigilanza sui comuni ha per oggetto:
- a) il controllo di legalità sull'applicazione delle leggi e dei regolamenti da parte dei comuni e dei loro organi;
  - b) il controllo di opportunità, limitato all'arbitrio;
  - c) la sorveglianza sull'amministrazione in genere e sulle decisioni degli organi comunali riguardanti la gestione e l'impiego dei beni di proprietà comunale;
  - d) i provvedimenti adottati dal presidente dell'assemblea o del consiglio comunale nell'ambito delle sue competenze.

2 A tale scopo è conferita al Dipartimento la facoltà di esame dei registri, dei libri contabili e degli archivi dei comuni come pure sull'uso e sulla gestione dei beni comunali.

3 Quando vi fosse indizio o sospetto di cattiva amministrazione, l'autorità di vigilanza è legittimata ad intervenire sia su denuncia privata, sia d'ufficio.

NUOVA VERSIONE

### Oggetto.

*1 La vigilanza sui comuni ha per oggetto:*

- a) immutata;*
- b) immutata;*
- c) la sorveglianza sull'amministrazione in genere;*
- d) immutata.*

*2 Immutato.*

**NUOVO**

*3 Dalla vigilanza sui comuni ai sensi del presente capitolo è escluso il campo di applicazione di leggi speciali, di competenza del Dipartimento cui spetta la relativa applicazione.*

## COMMENTO

Al cpv. 1 lett. c è stata introdotta una correzione di carattere redazionale. Infatti la prima parte della formulazione, e meglio l'affermazione secondo cui la vigilanza ha per oggetto la sorveglianza sull'amministrazione in genere, già contempla la specificazione successiva.

E' stato poi inserito un nuovo cpv. 3, ove viene espressamente escluso il campo d'applicazione di leggi speciali dalle competenze dei servizi preposti alla vigilanza sui Comuni ai sensi degli articoli 194 e segg. LOC. Tale vigilanza specifica è di pertinenza del Dipartimento cui spetta l'applicazione della legge speciale.

Si ritiene che la competenza dei diversi Dipartimenti si estenda: agli accertamenti circa le fattispecie; date violazioni di carattere formale e materiale, a promuovere le misure urgenti e tutti gli ulteriori provvedimenti necessari onde ristabilire la conformità con la legge.

Un intervento da parte dell'autorità di vigilanza sui comuni in applicazione degli artt. 194 e segg. LOC potrà semmai intervenire in un secondo momento, nel senso di un sindacato sull'operato degli organi comunali.

Questo vale in particolare per l'applicazione della legislazione edilizia, tenuto conto della

## **ARTICOLO 195**

competenza conferita al Dipartimento del Territorio (e quindi ai suoi servizi) dalla legislazione edilizia. In particolare, in virtù dell'art. 52 RALE, detto Dipartimento vigila sull'osservanza della legge edilizia nei Comuni.

Viene infine trasferito a nuovo articolo l'attuale cpv. 3. Si veda al riguardo gli artt. 196 e 196 a LOC, ove sono sviluppati e ampliati i concetti ora contenuti nel cpv. 3 dell'art. 195 LOC.

## ARTICOLO 196

ATTUALE ART. 195 cpv. 3

3 Quando vi fosse indizio o sospetto di cattiva amministrazione, l'autorità di vigilanza è legittimata ad intervenire sia su denuncia privata sia d'ufficio.

NUOVA VERSIONE

### ***Procedura di vigilanza:***

*1 L'autorità, d'ufficio o su istanza privata, apre un procedimento di vigilanza a carico degli organi comunali e dei loro membri quando ravvisa indizio o sospetto di cattiva amministrazione.*

*2 Singole decisioni errate o viziate, adottate dagli organi locali, non costituiscono di per sé indizio o sospetto di cattiva amministrazione.*

## COMMENTO

In questa norma e nella successiva vengono riportati, precisati e ampliati i concetti dell'attuale cpv. 3 dell'art. 195 LOC.

Nel disposto è introdotto il concetto di *"apertura del procedimento di vigilanza"*, con la fissazione dei relativi presupposti: e meglio la presenza di indizio o sospetto di cattiva amministrazione nell'agire degli organi comunali.

Per *"apertura di un procedimento di vigilanza"* occorre intendere l'apertura formale di un'inchiesta amministrativa a carico degli organi comunali e dei loro membri, nell'ambito della quale l'autorità promuove accertamenti approfonditi circa modalità, circostanze e responsabilità dell'agire in discussione; se del caso essa ne valuta poi la rilevanza dal profilo sanzionatorio. L'avvio di simile procedura non è automatico. In particolare il medesimo non scaturisce immediatamente o necessariamente dall'introduzione di un'istanza di intervento. Il principio è peraltro espressamente ribadito al cpv. 2 del nuovo art. 196 a LOC. L'avvio di una procedura di vigilanza presuppone piuttosto l'aver riscontrato ragioni che lo impongono, mediante le usuali verifiche preliminari esperite d'ufficio o susseguenti a segnalazione privata.

Queste ragioni sono date qualora l'operato riveli indizi o sospetti di cattiva amministrazione. Circa la presenza di questi presupposti si impongono le seguenti considerazioni. Si è negli ultimi anni viepiù acquisita consapevolezza circa le grosse difficoltà nel gestire la cosa pubblica, sia dal profilo materiale che da quello formale. Una corretta conduzione richiede conoscenze diversificate in ambito giuridico, finanziario e anche tecnico, che il membro dei consessi comunali acquista con l'impegno e con l'esperienza. Segnatamente date queste difficoltà, occorre legittimamente riconoscere a chi amministra la possibilità di sbagliare in buona fede, senza dover temere un sindacato ad oltranza sul proprio operato da parte dell'autorità superiore. Ciò avrebbe infatti l'effetto di condizionare in misura eccessiva l'agire personale e quindi di riflesso l'attività comunale. Occorre pertanto senz'altro affermare il principio secondo cui singole decisioni errate o viziate, emesse in buona fede, non costituiscono da sole indizio o sospetto di cattiva amministrazione (art. 196 cpv. 2 LOC).

L'apertura di una procedura amministrativa richiede piuttosto manchevolezze qualificate nell'agire, vale a dire un operare inficiato da vizi gravi, manifestamente inconciliabili con il principio dello stato di diritto e dell'interesse pubblico (vedi anche Rhinow/Krähenmann, Schw. Verwaltungsrecht, EB, N. 145).

Sono tali ad esempio operati manifestamente e volontariamente illegali o arbitrari, chiaramente pregiudizievoli di importanti interessi collettivi.

## ARTICOLO 196a (nuovo)

ATTUALE

NUOVA VERSIONE

### ***Istanza di intervento:***

#### ***a) generalità***

*1 L'istanza di intervento è un rimedio di diritto sussidiario, riservata ai casi in cui non sia possibile promuovere una normale procedura ricorsuale.*

*2 L'introduzione dell'istanza non dà diritto all'apertura di un procedimento di vigilanza giusta l'art. 196.*

*3 Istanze generiche o contenenti segnalazioni che da accertamenti preliminari non lasciano intravedere i presupposti per detta apertura sono evase con la motivazione che non ricorrono gli estremi per l'apertura di un procedimento.*

## COMMENTO

All'art. 196a cpv. 1 LOC viene innanzitutto espressa una caratteristica insita nella natura giuridica dell'istanza di intervento, ovvero la sua sussidiarietà rispetto agli ordinari mezzi di impugnazione (cfr. A. Scolari, Diritto amministrativo, 1989, N. 365 e seguenti; in merito alla problematica vedi anche A. Grisel, Z131 74/1973, pag. 49). Da una parte ciò significa che decisioni non ancora cresciute in giudicato devono di principio essere poste in discussione mediante ordinaria procedura ricorsuale. La tutela della sicurezza giuridica, ma pure di eventuali diritti di terzi in buona fede, rendono d'altra parte inammissibile la successiva messa in discussione di situazioni giuridiche divenute definitive poiché non impugunate tempestivamente mediante ricorso. Ciò vale indiscutibilmente per la garanzia di interessi privati; in relazione alla tutela di interessi pubblici inderogabili, di fronte a decisioni definitive, si ritiene debbano valere i criteri stabiliti all'art. 200 LOC.

E' ovvio, ancorché non espressamente ribadito poiché implicito, che chiunque può introdurre un'istanza di intervento; mediante tale rimedio possono essere censurate non solo decisioni in senso stretto, bensì ogni agire rispettivamente non agire degli organi comunali.

Il cpv. 2 esplicita però il principio secondo cui l'introduzione di un'istanza come tale non dà diritto all'apertura di un procedimento di vigilanza (in merito alla natura della segnalazione si veda l'esemplificativa DTF 102 Ib 81 e segg. e ivi citata dottrina e giurisprudenza; vedi anche 112 la 189; 109 la 252; 103 Ib 158; 102 Ib 84). Esperiti gli usuali accertamenti preliminari, non ravvisando indizi o sospetti di cattiva amministrazione, l'istanza sarà evasa con breve motivazione in questo senso. Quale accertamento preliminare va ad esempio intesa la raccolta iniziale e informale di dati; a tal fine l'autorità di vigilanza procede di regola all'intimazione dell'istanza agli organi e alle persone coinvolti per le relative osservazioni.

Contro la comunicazione d'evasione in questi termini, non è possibile interporre ricorso. Né l'istante può peraltro pretendere che l'autorità emani una decisione formale al riguardo, non

derivandogli dall'introduzione ruolo di parte (DTF 104 Ib 241; 109 Ia 91; 109 Ib 250; 106 Ia 321; 109 Ia 252; 116 Ia 10).

Ciò deriva appunto dalla natura del rimedio in discussione, assimilabile ad una petizione (art. 57 BV; vedi anche Rhinow/Krähenmann, Schw. Verwaltungsrechtssprechung, Ergänzungsband, N. 145 II b).

## ARTICOLO 196b (nuovo)

ATTUALE

NUOVA VERSIONE

### ***b) forma***

*1 L'istanza deve essere presentata in forma scritta all'autorità di vigilanza.*

*2 Essa deve contenere:*

- a) la menzione della decisione o del comportamento censurati;*
- b) una chiara elencazione dei fatti, una breve motivazione e l'indicazione di eventuali mezzi di prova richiesti;*
- c) le conclusioni dell'istante.*

*3 L'istanza deve essere corredata dall'eventuale decisione censurata, nonché da ogni utile documentazione.*

## **COMMENTO**

In questo disposto vengono stabiliti alcuni requisiti di forma minimi che devono ossequiare le istanze di intervento. Essi hanno lo scopo di indurre l'istante ad uno sforzo di ponderazione; nel limite del possibile anche a verificare quanto oggetto di segnalazione. Tali requisiti mirano pertanto ad evitare segnalazioni manifestamente imprecise, incomprensibili o inattendibili, che comportano verifiche non indifferenti alle istanze dipartimentali preposte all'evasione delle istanze.

## ARTICOLO 196c (nuovo)

ATTUALE Art. 196

### **Annullamento di decisioni; degli organi comunali.**

1 Il Consiglio di Stato come autorità di vigilanza può annullare le risoluzioni degli organi comunali:

- a) quando violano le norme della Costituzione, di leggi o di regolamenti;
- b) quando fossero in modo manifesto di grave pregiudizio agli interessi del comune; in questo caso tale facoltà si prescrive nel termine di dieci anni dalla decisione.

2 E' riservata ai terzi l'azione di risarcimento.

NUOVA VERSIONE

### ***Annullamento delle decisioni; ordini dell'autorità***

*1 L'autorità di vigilanza annulla le risoluzioni degli organi comunali o ordina l'adozione di provvedimenti particolari, allorquando, cumulativamente:*

- a) l'agire degli organi locali violi manifestamente norme della Costituzione, di leggi o di regolamenti;*
- b) lo impongano interessi collettivi preponderanti.*

*2 La facoltà di annullare le risoluzioni degli organi comunali si prescrive nel termine di cinque anni dalla loro crescita in giudicato.*

*3 E' riservata l'azione di risarcimento.*

## **COMMENTO**

All'art. 196c cpv. 1 LOC vengono innanzitutto precisate le condizioni che permettono all'Autorità di vigilanza di annullare le decisioni degli organi comunali.

La formulazione parte dall'ovvio presupposto per cui quando una decisione diviene definitiva secondo le regole della buona fede si consolida una precisa situazione giuridica per il destinatario, ma pure per l'autorità che l'ha emessa; la crescita in giudicato di una deliberazione reca infatti con sé la garanzia di sicurezza giuridica circa quanto deciso.

Tale garanzia verrebbe disattesa, qualora fosse pacificamente possibile rimettere in discussione l'efficacia della decisione dopo che la stessa ha esplicato effetti nei riguardi di terzi.

Non può però essere a priori escluso che l'Autorità di vigilanza intervenga ad annullare una deliberazione definitiva degli organi comunali; simile intervento deve essere riservato ad evenienze del tutto eccezionali: non basta quindi che l'agire degli organi locali violi norme di Costituzione, di Leggi o di Regolamenti; deve essere altresi manifesto che l'interesse pubblico all'ossequio del diritto materiale è inderogabilmente predominante per rapporto al rispetto della sicurezza giuridica e del principio della buona fede derivanti dalla crescita in giudicato; occorre in sostanza che la decisione sia manifestamente illegale e di manifesto e grave pregiudizio per gli interessi del Comune. Il che va determinato sulla base di una valutazione ponderata dei diversi interessi in gioco.

In ogni caso, l'annullamento deve intervenire entro il termine di cinque anni dalla crescita in giudicato della decisione; sono poi riservate azioni di risarcimento.

## ARTICOLO 197 cpv. 1, 2, 4

### ATTUALE

#### **Sanzioni disciplinari:**

##### **a) nell'ambito delle funzioni**

1 Il Consiglio di Stato può infliggere ai membri ed ai supplenti del Municipio, della Commissione della gestione, del Consiglio comunale e degli Uffici presidenziali colpevoli di inosservanza delle disposizioni legali, degli ordini dell'autorità di vigilanza o di grave negligenza nell'esercizio delle loro funzioni i seguenti provvedimenti:

- a) il richiamo;
- b) l'ammonimento;
- c) la multa fino ad un massimo di fr. 5'000.--;
- d) la sospensione dalla carica fino ad un massimo di sei mesi.

2 I provvedimenti di cui alle lettere a, b, e c si applicano pure a coloro che non sono più in carica.

3 Ogni provvedimento dev'essere motivato e preceduto da un'inchiesta nella quale è data all'interessato la possibilità di giustificarsi.

4 Il Consiglio di Stato può ordinare la pubblicazione all'albo comunale dei provvedimenti presi; nel caso di sospensione la pubblicazione è obbligatoria.

5 I provvedimenti disciplinari si prescrivono nel termine di cinque anni dal compimento dei fatti.

6 Le multe non possono essere messe a carico della cassa comunale.

7 La persona contro la quale è stato preso un provvedimento in applicazione di questo articolo può ricorrere nel termine di 15 giorni al Tribunale cantonale amministrativo.

### NUOVA VERSIONE

#### ***Sanzioni disciplinari;***

##### ***a) nell'ambito delle funzioni***

*1 Il Consiglio di Stato può infliggere ai membri ed ai supplenti del municipio, della commissione della gestione, del consiglio comunale e degli uffici presidenziali, in carica, colpevoli di inosservanza delle disposizioni legali, degli ordini dell'autorità di vigilanza o di grave negligenza nell'esercizio delle loro funzioni i seguenti provvedimenti:*

- a) abrogata;*
- b) immutata;*
- c) la multa fino ad un massimo di fr. 20'000.--;*
- d) immutata;*

*e) la destituzione.*

*2 Il provvedimento di cui alla lett. e) si applica nei casi di gravi e ripetute violazioni nell'esercizio dei propri incumbenti.*

*3 Immutato.*

*4 Il Consiglio di Stato può ordinare la pubblicazione all'albo comunale dei provvedimenti presi; nel caso di sospensione o di destituzione la pubblicazione è obbligatoria.*

*5 Immutato.*

*6 Immutato*

*7 Immutato*

## ARTICOLO 197

### COMMENTO

Rispetto all'attuale art. 197 LOC è stata innanzitutto abrogata la sanzione del richiamo. Si ritiene che la stessa abbia perso di significato in particolare in relazione allo scopo primo dei provvedimenti di carattere amministrativo, ovvero la garanzia di un ordinato andamento dell'amministrazione per il futuro. Il richiamo appare eccessivamente blando affinché dalla sua comminazione possa scaturire l'effetto educativo e formativo che giustifica il sanzionamento. E' stato poi aumentato l'importo della multa disciplinare fino a fr. 20'000.--, tenuto conto dell'attuale potenziale d'acquisto del denaro. Si considera tale adeguamento necessario, in relazione al conseguimento degli scopi che un provvedimento di tale entità persegue soprattutto per i casi di gravità consistente.

E' stata inoltre inserita la misura della destituzione, attualmente prevista unicamente se un membro del Municipio è condannato alla pena della reclusione o della detenzione, pur al beneficio della sospensione condizionale, per reati contrari alla dignità della carica (art. 199 LOC). La possibilità di destituire è indispensabile per quelle evenienze, fortunatamente sporadiche, in cui la presenza di un membro del consesso è gravemente pregiudizievole per gli interessi collettivi. Ne sarebbe segnatamente il caso in cui detta presenza risulti di grave intralcio o di impedimento ad una normale, efficiente e corretta conduzione della cosa pubblica, per cui non appaia più sostenibile la continuazione dell'assunzione della carica. Questo ad esempio a seguito di gravi violazioni, intenzionali e ripetute, dei propri incumbenti da parte di un membro; oppure di sporadiche violazioni che tuttavia manifestano particolare perversità e pericolosità per il pubblico interesse; infine anche a seguito di grave ostruzionismo che arena la conduzione comunale. La destituzione deve ovviamente costituire l'ultima ratio"; essa è infatti un'intromissione pesante dell'autorità superiore nelle scelte democratiche dei cittadini; occorre quindi che gli scopi insiti nella sua comminazione non possano essere raggiunti con provvedimenti meno incisivi.

Si è stralciato l'attuale cpv. 2 che stabilisce la possibilità di comminare le sanzioni anche a coloro che non sono più in carica, possibilità introdotta con la modifica legislativa del 1987. Si è ritenuto di ritornare allo stato di diritto precedente. Come detto, i provvedimenti disciplinari hanno in primo luogo scopo educativo e formativo sui singoli membri dei consessi, al fine di assicurare per il futuro un ordinato andamento dell'amministrazione; come conseguenza, quindi anche quella di ristabilire la fiducia dei cittadini nell'amministrazione. Considerate queste finalità, di fatto l'adozione di provvedimenti disciplinari si giustifica soltanto nella misura in cui il trasgressore continui a trovarsi nella situazione giuridica particolare che li legittima, vale a dire sia attualmente confrontato con la gestione della cosa pubblica. Il principio della non sanzionabilità del membro non più in carica è stato peraltro fatto proprio dal Tribunale amministrativo in una sua decisione del gennaio 1995, lo stesso è stato successivamente sempre confermato dal Consiglio di Stato.

## ARTICOLO 204 cpv. 1

ATTUALE

### **Spese d'intervento e d'inchiesta.**

Il Consiglio di Stato può recuperare le spese d'intervento o d'inchiesta fino ad un importo massimo di fr. 10'000.--.

NUOVA VERSIONE

### ***Spese d'istruttoria***

*1 Il Consiglio di Stato ed i servizi dipartimentali preposti a compiti di vigilanza, recuperano le spese d'istruttoria.*

## **COMMENTO**

La norma è stata introdotta con la LOC 1987 (si rimanda per le motivazioni ai contenuti del messaggio 2 luglio 1985, pagina 243). Non solo l'aumento delle inchieste, ma anche la sempre maggior complessità delle stesse, che obbliga ormai la Sezione degli enti locali a far capo ad accademici (giuristi ed economisti), giustifica ampiamente il recupero delle spese effettive sostenute.

## ARTICOLO 205

ATTUALE

### **Prestiti e crediti**

Le risoluzioni dell'assemblea o del consiglio comunale concernenti prestiti o aperture di credito devono essere ratificate dal Dipartimento.

NUOVA VERSIONE

### ***Prestiti e apertura di crediti. Ratifica.***

*Le risoluzioni dell'assemblea o del Consiglio comunale concernenti aperture di crediti di investimento devono essere ratificate dal Dipartimento.*

## **COMMENTO**

A seguito della modifica degli artt. 161 cpv. 3 e 13 let. g LOC, è stato pure emendato l'art. 205 LOC. Infatti la competenza per contrarre i prestiti necessari a sopperire al fabbisogno di liquidità non coperto dall'autofinanziamento passa dal legislativo all'Esecutivo. Dal vigente art. 205 è stata pertanto stralciata la parola "prestiti".

## ARTICOLO 206

### ATTUALE

#### **Mancata approvazione dei conti.**

Se i conti comunali, o parte di essi, non sono approvati, il Municipio ne fa immediato rapporto al Consiglio di Stato, il quale ordina un'inchiesta e adotta adeguati provvedimenti.

### NUOVA VERSIONE

#### ***Mancata approvazione dei conti***

*Se i conti comunali o parte di essi, come pure i sorpassi di credito, non sono approvati, il municipio ne fa immediato rapporto al Consiglio di Stato, che statuisce in merito.*

### **COMMENTO**

Si è ritenuto opportuno consolidare la vigente prassi secondo la quale anche i sorpassi di credito non approvati dal legislativo devono essere trasmessi al Consiglio di Stato, che procederà alla relativa istruttoria per il tramite dei suoi servizi.

## ARTICOLO 207 cpv. 1

ATTUALE

**Inappellabilità delle decisioni dell'autorità di vigilanza.**

1 Le decisioni emanate dal Consiglio di Stato quale autorità di vigilanza in applicazione degli artt. da 198 a 206 sono inappellabili.

NUOVA VERSIONE

***Inappellabilità delle decisioni dell'autorità di vigilanza.***

*1 Le decisioni emanate dal Consiglio di Stato quale autorità di vigilanza in applicazione degli artt. da 194 a 206 sono inappellabili.*

### **COMMENTO**

Il capitolo concernente la vigilanza sui comuni è disciplinato dagli artt. da 194 a 206 LOC e non, come erroneamente indicato nell'attuale art. 207 LOC, dall'art. 198.

## ARTICOLO 215 a (nuovo)

ATTUALE

NUOVA VERSIONE

### ***Nuovi strumenti di gestione finanziaria e amministrativa, deroghe in materia di tenuta dei conti***

*1 Su istanza del municipio il Consiglio di Stato può autorizzare un comune a derogare alle norme che disciplinano la tenuta della contabilità e l'allestimento del preventivo ai sensi della vigente legge e del regolamento sulla gestione finanziaria e sulla contabilità dei comuni.*

*2 L'autorizzazione precisa i criteri d'applicazione della deroga per ogni norma per la quale è concessa.*

*3 Le deroga è accordata solo se finalizzata all'acquisizione di nuove conoscenze in materia di gestione finanziaria e amministrativa.*

*4 La deroga è concessa per un periodo di cinque anni e può essere prorogata sino ad un massimo di dieci anni.*

*5 La concessione della deroga può essere subordinata:*

- a) all'adozione di un efficace sistema di controllo interno;*
- b) all'allestimento di un rapporto periodico al Dipartimento;*
- c) all'accettare che i lavori siano seguiti da esperti designati dal Dipartimento.*

## COMMENTO

La sperimentazione di nuove tecniche di gestione finanziaria e amministrativa (new public management), richiede l'applicazione di modalità operative che sono in contrasto con l'ordinamento vigente, in particolare per quanto riguarda la tenuta dei conti. Al fine di permettere delle sperimentazioni in questo ambito nei Comuni si è inserita la possibilità di concedere delle deroghe alle norme della LOC relative alla tenuta dei conti. Il Dipartimento si riserva di essere regolarmente informato sugli esiti di queste esperienze e di seguire direttamente progetti di questo tipo tramite propri esperti.